

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

595° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	14
2 ^a - Giustizia	»	16
3 ^a - Affari esteri	»	25
4 ^a - Difesa	»	27
5 ^a - Bilancio	»	32
6 ^a - Finanze e tesoro	»	36
7 ^a - Istruzione	»	38
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	48
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	52
10 ^a - Industria	»	64
12 ^a - Igiene e sanità	»	71
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	78
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	83

Commissioni riunite

6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria)	<i>Pag.</i>	5
---	-------------	---

Commissioni bicamerali

Vigilanza sull'anagrafe tributaria	<i>Pag.</i>	95
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	»	96
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	»	98

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno *Pag.* 103

Sottocommissioni permanenti

2^a - *Giustizia - Pareri* *Pag.* 105

5^a - *Bilancio - Pareri* » 107

7^a - *Istruzione - Pareri* » 111

13^a - *Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri* » 112

CONVOCAZIONI *Pag.* 113

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE**6^a (Finanze e tesoro)****10^a (Industria, commercio e turismo)**

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005

25^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione*
PONTONE*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE*

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(2202) PEDRIZZI. – *Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione*

(2680) PASSIGLI ed altri. – *Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere*

(2759) CAMBURSANO ed altri. – *Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari*

(2760) CAMBURSANO ed altri. – *Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari*

(2765) MANZIONE. – *Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari*

(3308) PETERLINI ed altri. – *Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento*

– e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue nell'espressione dei pareri da parte dei relatori e del Governo sugli emendamenti.

Il relatore EUFEMI (*UDC*), dopo aver specificato di esprimersi sempre anche a nome del relatore Semeraro, formula parere contrario su tutti gli emendamenti volti ad inserire ulteriori articoli dopo l'articolo 16 (pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 15 giugno scorso); ricorda peraltro che la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 16.0.3 e 16.0.4, e nulla osta condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale sull'emendamento 16.0.2. Gli emendamenti 16.0.1 e 16.0.2 riproducono analoghe proposte di cui agli emendamenti rispettivamente 14.0.1 e 14.0.2. Gli emendamenti 16.0.3 e 16.04 invece, sono uguali agli emendamenti 27.1, 27.3 e 27.0.1.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime a sua volta, conformemente al relatore, parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, il relatore EUFEMI (*UDC*) dopo aver sottolineato il rilievo dell'emendamento 17.1, presentato dai relatori, esprime una valutazione positiva dell'emendamento 17.0.1, dal medesimo contenuto normativo rispetto all'emendamento 15.11 del Governo, volto ad escludere le società di *rating* dall'applicazione dell'articolo 114 del testo unico della finanza, come novellato dalla legge comunitaria 2004.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) sottopone alla Presidenza l'opportunità di procedere alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente PONTONE invita i relatori a proseguire nell'illustrazione dei pareri, non rilevando le condizioni per procedere alla votazione.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) fa presente che il testo del disegno di legge viene profondamente modificato dalle proposte emendative dei relatori e, pertanto, ritiene che sia la maggioranza a dover garantire le presenze indispensabili per procedere alle votazioni.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) prosegue quindi nell'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 18, facendo anzitutto presente che le proposte dei relatori configurano una serie di ipotesi alternative di intervento. A seguito della richiesta di ulteriori delucidazioni del senatore PASQUINI (*DS-U*), il RELATORE precisa che le proposte emendative cui annette maggiore rilevanza sono quelle di cui agli emendamenti 18.5, 18.12, 18.15, 18.17 e 18.23, fermo restando comunque il rilievo anche degli altri emendamenti presentati dai relatori, sempre in un'ottica di scelte da compiere da parte delle Commissioni riunite.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 18.1, 18.2, 18.6, 18.7, 18.10 e 18.14.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO convengono poi di rinviare l'espressione del parere sull'emendamento 18.16, concernente il regime dell'assunzione degli incarichi del responsabile della revisione dei bilanci di una società per conto di diverse società di revisione.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) esprime poi parere favorevole sull'emendamento 18.18, identico all'emendamento 18.17 presentato dai relatori e parere contrario sugli emendamenti 18.19 e 18.20.

Si apre poi un dibattito relativamente agli emendamenti 18.21, 18.22, 18.23 e 18.24, in tema di responsabilità per danni della società incaricata della revisione contabile, sui primi tre dei quali la Commissione Giustizia ha espresso parere contrario.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) fa presente che l'emendamento 18.23 dei relatori – identico al successivo emendamento 18.24 – stabilisce che la società di revisione debba rispondere per i danni conseguenti al proprio operato sino ad un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l'incarico e riferito al singolo bilancio revisionato: ritiene che l'individuazione di un soglia massima del tipo appena descritto possa avere efficacia deterrente, soprattutto in relazione agli incarichi di revisione di società di rilevanti dimensioni, oltre a consentire il ricorso da parte delle società di revisione a meccanismi di tipo assicurativo.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) fa presente che in caso di mancata fissazione per legge delle soglie di risarcibilità per danni arrecati dalle società di revisione, come previsto dagli emendamenti in discorso, spetterebbe comunque alla CONSOB intervenire in tale ambito.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) riterrebbe comunque preferibile l'individuazione di tali limiti massimi di responsabilità per le società di revisione da parte del legislatore, soprattutto per consentire il ricorso a meccanismi di tipo assicurativo, approfondendo tuttavia la materia alla luce delle problematiche poste dal parere della Commissione Giustizia, sotto il profilo della proporzionalità tra condotta e sanzione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ritiene che l'individuazione legislativa dei limiti di responsabilità delle società di revisione, favorendo l'utilizzo dello strumento assicurativo, si risolve in una maggiore probabilità che venga effettivamente applicata l'eventuale irrogazione di sanzioni a carico della società di revisione e, quindi, in una migliore tutela dei soggetti danneggiati.

Il relatore SEMERARO (*AN*) precisa che i rilievi formulati dalla Commissione Giustizia riguardano essenzialmente la tematica della garanzia della proporzionalità tra condotta e sanzione per le società di revisione,

considerando i distinti profili dell'entità del corrispettivo percepito e del danno derivato dall'operato delle stesse.

Il senatore DEBENEDETTI (*DS-U*) ritiene che l'entità del risarcimento del danno da individuare a carico delle società di revisione dovrebbe essere parametrato rispetto alla capacità contributiva delle stesse e, quindi, alla loro cifra d'affari, evitando tuttavia la possibilità di irrogare sanzioni tali da comprometterne la stabilità patrimoniale.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) e il sottosegretario Maria Teresa ARMO-SINO, alla luce delle osservazioni emerse nel corso della discussione, convengono di rinviare l'espressione dei pareri relativi agli emendamenti 18.21, 18.22, 18.23 e 18.24.

Conclusa l'esposizione dei pareri dei relatori sugli emendamenti riferiti all'articolo 18, il senatore PASQUINI (*DS-U*) ribadisce l'opportunità che, per procedere alla votazione degli emendamenti, i Gruppi di maggioranza raggiungano il numero di presenze necessarie senza la partecipazione dei componenti dei Gruppi di opposizione.

Il presidente PONTONE prende atto delle affermazioni del senatore Pasquini, ma rileva la possibilità di procedere alla votazione in considerazione delle attuali presenze in Commissione.

Il senatore TURCI (*DS-U*), dopo che i senatori Debenedetti (*DS-U*), Castellani (*Mar-DL-U*), Brunale (*DS-U*) Bonavita (*DS-U*) e Pasquini (*DS-U*) hanno abbandonato l'Aula, precisa che il comportamento dei Gruppi di opposizione è motivato dal dissenso rispetto al contenuto degli emendamenti al disegno di legge proposti dai relatori e dal Governo, peggiorativi del testo così come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati sotto numerosi profili di estrema rilevanza.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ritiene invece che le proposte emendative presentate dai relatori costituiscano un miglioramento del testo del disegno di legge.

Su invito del presidente PONTONE – che prende atto della nuova situazione determinatasi in seguito all'uscita dei senatori dell'opposizione – il RELATORE conclude esprimendo il parere contrario sull'emendamento 18.0.1, volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 18 e analogo alle proposte emendative 40.0.3, 41.0.2 e 41.0.3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

26^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(2202) PEDRIZZI. – *Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione*

(2680) PASSIGLI ed altri. – *Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere*

(2759) CAMBURSANO ed altri. – *Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari*

(2760) CAMBURSANO ed altri. – *Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari*

(2765) MANZIONE. – *Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari*

(3308) PETERLINI ed altri. – *Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento*

– e **petizione n. 808** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge.

Il presidente PONTONE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone separatamente in votazione gli emendamenti 1.1 e 1.2, che risultano respinti.

Dopo che il relatore EUFEMI (*UDC*), il quale specifica di esprimersi anche a nome del relatore Semeraro, e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO hanno invitato a ritirare l'emendamento 1.3, il senatore CORRADO (*LP*) aggiunge la propria firma e ritira tale proposta emendativa.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Interviene poi il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.3, a propria firma, che detta disposizioni in tema di incompatibilità degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo, in un'ottica di maggiore trasparenza delle cariche assunte e di limitazione dei conflitti di interessi: tale proposta emendativa, infatti, stabilisce che gli esponenti di società bancarie o assicurative collegate a società facenti ricorso a capitale di rischio non possano ricoprire analoghe funzioni presso le stesse società.

Posto successivamente in votazione, l'emendamento 2.3 risulta respinto; risultano altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.4 e 2.5.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) lamenta anzitutto la ristrettezza del tempo intercorso tra il termine delle votazioni del Parlamento in seduta comune e l'inizio della presente seduta, che gli ha impedito di intervenire relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1. A tale rilievo critico si associa il senatore GARRAFFA (*DS-U*).

Il presidente PONTONE si dichiara dispiaciuto per quanto lamentato dai senatori Pasquini e Garraffa, ma precisa che la seduta delle Commissioni riunite ha avuto inizio dopo un lasso di tempo, a suo avviso, congruo della conclusione dalle votazioni del Parlamento in seduta comune.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia quindi il voto contrario sull'emendamento 2.6 presentato dai relatori, che ritiene costituisca un notevole peggioramento del testo del disegno di legge, già incisivamente modificato in senso scarsamente condivisibile dall'Assemblea della Camera dei deputati rispetto al testo approvato dalle omologhe Commissioni riunite dell'altro ramo del Parlamento. Rileva infatti che la proposta emen-

dativa in discorso ha l'effetto di privare il collegio sindacale del potere di denuncia degli amministratori che abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione della società a prescindere dalla possibilità che tali irregolarità rechino danno alla società medesima.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) preannuncia a sua volta il voto contrario sull'emendamento 2.6, ritenendo che tale proposta emendativa affievolisca l'apparato sanzionatorio volto a contrastare gestioni sociali da parte degli amministratori in violazione dei loro doveri e ne diminuisca l'efficacia deterrente, con negative ripercussioni in termini di tutela di chi si pone in relazione con la società.

Il senatore CANTONI (*FI*) fa presente, sempre in relazione all'emendamento 2.6 in discorso, l'intento dello stesso di scongiurare indebite ingerenze degli organi di controllo interno alla società nelle scelte gestionali e imprenditoriali, anche in un'ottica di migliore efficienza della società e di tutela degli investitori.

Posto ai voti, l'emendamento 2.6 è approvato.

Con separate votazioni, risultano poi respinti gli emendamenti 2.7 e 2.8.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), anche a nome del relatore Semeraro, modifica il parere precedentemente formulato sull'emendamento 3.1, esprimendo su di esso una valutazione positiva.

Il presidente PONTONE, dopo aver ricordato che il rappresentante del Governo aveva espresso parere favorevole, pone ai voti l'emendamento 3.1 che viene approvato.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono poi gli emendamenti 3.2 e 3.3, sui quali i RELATORI e il GOVERNO avevano espresso parere contrario.

Il presidente PONTONE aggiunge la firma e ritira l'emendamento 4.1, dopo aver ricordato che il rappresentante del Governo ne aveva chiesto il ritiro e la trasformazione in un ordine del giorno.

Le Commissioni riunite respingono poi l'emendamento 4.0.1, volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 4.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con separate votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Vengono poi posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 5.3 e 5.4, di identico contenuto, che sono approvati.

Risulta quindi assorbito l'emendamento 5.5.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 5.6 e 5.7, di identico contenuto, vengono respinti.

Analogamente le Commissioni riunite respingono poi con un'unica votazione gli emendamenti 5.8 e 5.9, di identico contenuto.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Per dichiarazione di voto sugli emendamenti 6.3, 6.6 e 6.7 interviene il senatore PASQUINI (*DS-U*), il quale ne raccomanda l'approvazione, al fine di specificare meglio i requisiti per individuare i Paesi con scarsa trasparenza societaria. In particolare, ritiene importante specificare che tra tali requisiti siano indicati la mancanza di forme di controllo circa la conformità degli atti costitutivi delle società e dello statuto e la eventuale carenza di regolamentazione e di controlli sulla consistenza e la composizione del patrimonio delle società tali da proteggere i terzi creditori della società medesima.

Interviene poi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.3 il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*), riferendo la stessa anche agli emendamenti 6.4 e 6.5, raccomandandone l'approvazione al fine di rendere più pregnante ed incisiva la regolamentazione dei requisiti per identificare i Paesi che non garantiscono una efficace trasparenza societaria.

Con separate votazioni le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.100, presentato insieme al relatore Semeraro, da considerarsi strettamente correlato con l'emendamento 6.8, in origine presentato dal senatore Tarolli e al quale aveva aggiunto la propria firma. Per entrambi gli emendamenti si tratta di una riscrittura migliorativa delle disposizioni contenute nell'articolo 165-ter del testo unico della finanza, introdotto dall'articolo 6 del disegno di legge.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce il parere favorevole sugli emendamenti 6.100 e 6.8.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore PASQUINI (*DS-U*), posti separatamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 6.100 e 6.8.

Le Commissioni riunite respingono poi l'emendamento 6.9.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 6.10, raccomandandone l'approvazione, sottolineando come sia essenziale prevedere la responsabilità civile, penale e amministrativa di coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera e di coloro che ne effettuano la revisione.

Dopo un intervento del senatore CANTONI (*FI*), che preannuncia il proprio voto contrario, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 6.10.

Posto ai voti viene poi respinto l'emendamento 6.11.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 6.0.1, in tema di fondazioni bancarie, il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) ricorda che su tale emendamento non sono stati espressi i pareri dei relatori e del Governo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.0.1, al quale il relatore SEMERARO (*AN*) aggiunge la propria firma.

Il presidente PONTONE, per l'approssimarsi dell'avvio dei lavori di Assemblea, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 22 GIUGNO 2005

527^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MAGNALBÒ

*La seduta inizia alle ore 14,15.**IN SEDE REFERENTE*

(3400-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore MALAN (FI) riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al decreto-legge n. 63.

Dopo aver illustrato le singole disposizioni modificate, invita la Commissione a confermare il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, proponendo all'Assemblea l'approvazione definitiva del disegno di legge di conversione.

Il presidente MAGNALBÒ propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 14,25.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, è ripresa alle ore 14,25.

Il PRESIDENTE informa che non sono stati presentati emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore Malan il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Inoltre, considerato che per la necessità di concludere l'esame non è stato possibile attendere il parere della Commissione bilancio, incarica lo stesso relatore di formulare eventuali emendamenti, in conformità alle indicazioni che potrebbero provenire da quella Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 14,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005

486^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuliano.

La seduta inizia alle ore 8,55.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (n. 507)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 24 febbraio 2005, n. 34. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FEDERICI (*FI*) presenta ed illustra la proposta di parere che viene pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Sulla proposta interviene il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) il quale, pur dichiarando di condividere gran parte dei rilievi formulati dal relatore, alcuni dei quali recepiscono sue puntuali osservazioni, rileva come permangono ancora perplessità sull'impostazione complessiva dell'articolato, che non consentono di superare quelle riserve espresse nel corso della discussione, in particolare riferite alla materia disciplinare rispetto alle quali si registra la sostanziale riproposizione di una giurisdizione domestica. Preannuncia quindi un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore BOBBIO (*AN*), dopo aver manifestato apprezzamento per l'insieme delle indicazioni espresse dal relatore nella sua proposta, invita a tener conto di due ulteriori osservazioni: la prima, riferita all'articolo 1, commi 3 e 4, suggerendo di dare preferenza alla dizione «competenze specifiche» in luogo di «competenze tecniche» da riconoscersi agli iscritti nelle Sezioni A e B per l'espletamento delle relative attività, in quanto la prima gli appare una espressione maggiormente aderente al riconosci-

mento della peculiare professionalità della categoria interessata; la seconda, di modifica del comma 1 dell'articolo 7, nel senso di elevare il numero degli iscritti previsto per l'istituzione dell'Ordine territoriale.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*), pur condividendo molti dei rilievi espressi dal relatore nella sua proposta di parere, esprime perplessità su quelle osservazioni che vanno nella direzione della riproposizione, in termini netti, di quella distinzione oggi esistente tra le due categorie di professionisti, rispettivamente iscritti nelle sezioni A e B dell'istituendo albo unico, in quanto nella sostanza depotenziano le indicazioni contenute nella delega che è chiara nel senso della unificazione degli ordini. Non si è poi voluto lasciare la definizione di molti aspetti della materia all'autonomia statutaria, come sarebbe stato invece auspicabile, attraverso previsioni *ad hoc* dirette a valorizzarne l'ambito di intervento. Manca inoltre la previsione di una qualsivoglia forma di coinvolgimento delle regioni che sarebbe stato astrattamente ipotizzabile e di particolare utilità. Esprime quindi perplessità sulla proposta di attribuire ai dottori commercialisti competenze in materia di levata dei protesti anche perché ritiene che non debba procedersi oltre nella direzione di un ampliamento delle riserve di attività, quanto piuttosto occorra spingere per una maggiore apertura del mercato in linea con il diritto comunitario, limitando le riserve di attività a pochi ambiti in considerazione della natura delle stesse e degli interessi coinvolti. Ritiene quindi si debba continuare ad assicurare tutela all'espressione «commercialista» in quanto ad essa si riconosce generalmente un significato univoco, potendosi altrimenti determinare abusi ed usurpazioni, e ritiene vada soppressa in quanto a rigore non pertinente la norma che fa riferimento alle varie classi di lauree specialistiche che potrebbe trovare altrove la sua considerazione.

Il senatore CALLEGARO (*UDC*) manifesta apprezzamento per la proposta di parere del relatore che ritiene condivisibile avendo la stessa richiamato l'attenzione sulle criticità più significative dello schema in titolo, come ad esempio l'innovazione costituita dal potere di sospensione cautelare ed il mancato rispetto del criterio di delega quanto alla disciplina del sistema di elezione dei Consigli dell'ordine.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), pur dando atto al relatore di aver recepito molte delle sue osservazioni e pur manifestando apprezzamento per i rilievi espressi nella proposta di parere, ritiene che permangano le sue ragioni di contrarietà sul provvedimento che, realizzando l'unificazione in un unico ordine di professionisti che esercitano attività molto diverse che presuppongono a loro volta percorsi formativi differenziati, esprime una contraddizione intrinseca realizzando un «pasticcio che costituisce il prodotto di forti pulsioni corporative». Per tali ragioni preannuncia la sua astensione sulla proposta di parere del relatore.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene non accettabile il suggerimento contenuto nella lettera t) del punto 2 della proposta di parere illustrata dal relatore concernente l'attribuzione ai dottori commercialisti della levata del protesto di cambiali e di assegni bancari, nonché delle funzioni inerenti l'autentica degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione e la costituzione dei diritti di garanzia sui beni mobili iscritti in pubblici registri. La sua contrarietà a tale suggerimento è motivata sia da una non condivisione nel merito, ritenendo egli l'eventuale attribuzione delle funzioni considerate esorbitante dallo specifico delle attività professionali qui considerate, sia da una valutazione più generale di politica legislativa poiché il tema di una risistemazione organica nella normativa in materia di protesti è all'attenzione della Commissione in sede di esame dei disegni di legge nn. 1368 e 839.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) concorda con le considerazioni testé svolte dal presidente Antonino Caruso.

Il relatore FEDERICI (*FI*) si dichiara d'accordo con il presidente Antonino Caruso nel senso di eliminare dalla proposta di parere l'indicazione contenuta nella lettera t) del punto 2, mentre invece manifesta perplessità sul suggerimento formulato dal senatore Bobbio in merito all'articolo 1, commi 3 e 4.

Il sottosegretario GIULIANO, dopo aver ringraziato tutti i componenti della Commissione per il dibattito svoltosi, fa presente che il Governo terrà senz'altro conto e valuterà approfonditamente le osservazioni contenute nel parere che la Commissione si accinge a licenziare e ciò anche con specifico riferimento alla materia disciplinare e, in particolare, con riguardo al tema della sospensione cautelare su cui è stata più volte richiamata l'attenzione.

Da ultimo in merito al suggerimento avanzato dal senatore Bobbio in ordine ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 dello schema in esame, osserva che, pur essendo egli personalmente favorevole all'uso dell'espressione «competenza specifica», l'impiego dell'espressione «competenza tecnica» è il frutto di una precisa scelta al riguardo effettuata da parte del Consiglio dei Ministri.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del prescritto numero di senatori, con il voto contrario del senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) e con l'astensione dei senatori FASSONE (*DS-U*) e DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), la Commissione conferisce mandato al relatore Federici a redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini risultanti dalla proposta dal medesimo illustrata e tenendo conto delle ulteriori indicazioni emerse nel corso del dibattito odierno.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA E CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 15 di oggi, non avrà luogo.

Avverte altresì che la sottocommissione pareri è ulteriormente convocata oggi pomeriggio alle ore 14,15 e che l'ordine del giorno della stessa sarà integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2005, ove modificato e trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 9,35.

487^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 21.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO, constatata la mancanza del numero legale per esaminare in sede deliberante il disegno di legge n. 3439 recante «Modifica degli articoli 569, 570, 591 e 591-*bis* del codice di procedura civile, in materia di espropriazione immobiliare», apprezzate le circostanze, toglie la seduta e avverte che il seguito della discussione del predetto disegno di legge avrà luogo nella seduta di domani.

La seduta termina alle ore 21,05.

PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTA DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 507

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Innanzitutto la Commissione osserva, in conformità ai rilievi espressi dalla 1a Commissione permanente, che la delega conferita al Governo dalla legge n. 34 del 2005 non sembra autorizzare la riscrittura dell'intera disciplina degli ordini professionali in esame. In particolare, la regolamentazione delle incompatibilità, del segreto professionale, del potere disciplinare, e l'attribuzione di potestà regolamentari al Consiglio nazionale non sembrano rientrare tra gli oggetti della delega, ne si rinviene un'espressa delega al riordino o anche al solo coordinamento della materia in esame. Anche qualora si ritenesse che dall'unificazione degli ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali discenda implicitamente la delega a coordinare tra loro le disposizioni che attualmente regolano detti ordini professionali – interpretazione che sembra fatta propria dal Governo stando alla relazione di accompagnamento dello schema in titolo – è comunque indiscutibile che tale delega «implicita» non potrebbe che essere intesa in senso minimale. Al riguardo, e solo a titolo esemplificativo, si rappresenta che, invece, le disposizioni di cui agli articoli 4 (incompatibilità), 5 (obbligo del segreto professionale), 29 (attribuzioni del Consiglio nazionale) e 49 e seguenti (procedimento disciplinare) non si limitano a riprodurre e coordinare le disposizioni vigenti e intervenendo su di esse in modo incisivo vanno ben al di là dei limiti che sono propri di un intervento di coordinamento. Si richiama inoltre specificatamente l'attenzione sull'articolo 53 dello schema che – come peraltro esplicitamente espresso nella relazione di accompagnamento – introduce l'istituto della sospensione cautelare, non previsto nella legislazione vigente, in assenza di un espresso criterio direttivo nella citata legge n. 34.

Passando ad un esame più specifico delle disposizioni dello schema, la Commissione ritiene altresì di poter formulare i seguenti rilievi:

1) all'articolo 1, al comma 3 si invita a valutare l'opportunità di sostituire le parole «Sezione A Commercialisti» con le seguenti: «Sezione A Dottori commercialisti» e conseguentemente modificare gli articoli 9, 20, 25, 34,36,39 comma 1 e 2, 42, comma 3, 62,comma 1, 63, 64, 67 e 68, comma 4, in modo corrispondente;

2) all'articolo 1, al comma 3, dopo la lettera p), si propone di inserire le seguenti:

«q) la funzione di arbitro e di conciliatore nelle ipotesi disciplinate dal titolo V e VI del decreto legislativo 27 gennaio 2003, n. 5;

r) la redazione dei verbali di assemblea e degli organi di amministrazione di esecuzione di delibere precedenti, anche di natura straordinaria, che non comportino modifiche di statuto;

s) le attestazioni, le dichiarazioni e le autentiche di firme nelle ipotesi di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, e di cui alla legge 12 agosto 1993, n. 310, e successive modificazioni;

t) le funzioni di levata del protesto di cambiali e di assegni bancari, nonché le funzioni inerenti l'autentica degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione e la costituzione di diritti di garanzia sui beni mobili iscritti in pubblici registri;

u) le attività previste per gli iscritti alla Sezione B esperti contabili dell'albo»;

3) si richiama l'attenzione sull'articolo 1, comma 4, lettera b) – che attribuisce, tra l'altro, agli iscritti della Sezione B Esperti contabili la competenza tecnica per l'espletamento dell'attività di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e di cura degli ulteriori adempimenti tributari – in quanto tale disposizione non appare conforme con quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge delega, a norma del quale l'attribuzione di nuove competenze è consentita solo agli iscritti della sezione A dell'albo unico;

4) all'articolo 1, si propone di sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuita dalla legge.

6. Sono fatte salve le disposizioni di legge che attribuiscono a soggetti diversi dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili lo svolgimento di attività indicate nei commi 1, 2, 3 e 4.»;

5) all'articolo 2, al primo comma, si invita a valutare l'opportunità di sostituire le parole: «ragioniere commercialista» con le seguenti: «ragioniere e perito commerciale» e, conseguentemente, di modificare l'articolo 64, commi 11 e 12, nonché gli articoli 67, 68, comma 8, in modo corrispondente;

6) all'articolo 3, si suggerisce di sopprimere le parole: «sia del termine abbreviato "commercialista"»;

7) all'articolo 21 si propone di sostituire il comma 11 con il seguente: «Risulta eletto presidente il candidato della lista che riporta il maggior numero di voti. In base ai voti riportati vengono attribuiti ad ogni lista, con il sistema proporzionale, il numero di seggi spettanti e quindi eletti consiglieri i candidati che all'interno di ogni lista riportano il maggior numero di preferenze» e di sopprimere conseguentemente il comma 12. Si sottolinea che in mancanza di un intervento in questo senso si prospetta una palese violazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge delega che espressamente stabilisce che le modalità per la costituzione del consiglio nazionale e dei consigli locali devono

essere definite nel rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività. Dovrebbero poi correlativamente essere modificate, con gli opportuni adeguamenti, le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 25;

8) con riferimento all'articolo 29, in tema di competenze del Consiglio nazionale in materia elettorale si invita ad effettuare un intervento di coordinamento della lettera l) con la disposizione di cui alla lettera p), modificando quest'ultima in senso conforme alla prima, in particolare con la previsione dell'approvazione dei regolamenti da parte del Ministro della giustizia;

9) all'articolo 34, al comma 6, si invita a valutare l'opportunità di sopprimere le parole: «o del collegio di provenienza»;

10) l'articolo 41 andrebbe riformulato in quanto la disposizione in esso contenuta è evidentemente errata;

11) all'articolo 61, si invita a valutare l'opportunità di introdurre le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sopprimere le parole: «o in quello dei ragionieri e periti commerciali»;

b) al comma 4 aggiungere, dopo le parole: «: l'anzianità della precedente iscrizione.» le seguenti: «Coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono compresi nell'Albo dei ragionieri e periti commerciali sono iscritti in apposito Elenco ad esaurimento dell'Albo, conservando il titolo di ragioniere e perito commerciale»;

c) al comma 6 sopprimere le parole: «Agli iscritti nella sezione A, già iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di "ragioniere commercialista"».

d) sopprimere il comma 7;

e) sopprimere il comma 8;

12) all'articolo 62 si invita a valutare l'opportunità di sopprimere il comma 2;

13) all'articolo 64 si invita a valutare l'opportunità di apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 5, si invita a valutare l'opportunità di sostituire le parole «la carica di vice presidente è riservata ai ragionieri commercialisti della sezione A Commercialisti dell'albo» con le seguenti: « la carica di vice presidente è riservata ai ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito elenco ad esaurimento dell'Albo»;

b) al comma 8, si suggerisce di valutare l'opportunità di sopprimere le parole: «eventualmente fra loro collegate a soli fini programmatici»;

14) ancora all'articolo 64, coerentemente con quanto già osservato in tema di sistema elettorale, si propone di sopprimere il comma 15 e di sostituire il comma 16 con il seguente: «Risulta eletto presidente il candidato presidente delle lista che riposta il maggior numero di voti. In base ai voti riportati vengono attribuiti ad ogni lista, col sistema proporzionale, il

numero dei seggi spettanti e quindi eletti consiglieri i candidati che all'interno di ogni lista riportano il maggior numero di preferenze;

15) all'articolo 65 si invita a valutare l'opportunità di sopprimere i commi 4, 5 e 6;

16) all'articolo 68 si invita a valutare l'opportunità di introdurre le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 sostituire la sezione A Commercialisti con titolo professionale di ragioniere commercialista con apposito elenco ad esaurimento dell'Albo col titolo di ragioniere e perito commerciale;

b) al comma 8 sostituire le parole «consiglieri ragionieri commercialisti» con le parole: «ragionieri e periti commerciali»; e sopprimere le parole: «eventualmente tra loro collegate a soli fini programmatici»;

c) sostituire il comma 18 con il seguente: «Per la seconda elezione si applicano le norme già indicate per la prima elezione»;

d) sostituire il comma 19 con il seguente: « In caso di collegamento ai fini del computo totale dei voti ottenuti, ai voti ottenuti da una lista non si sommano i voti ottenuti dalla lista collegata.», poiché il collegamento è ai soli fini programmatici e non può incidere sui diritti elettorali;

17) ancora all'articolo 68, coerentemente con quanto già osservato in tema di sistema elettorale, si propone di sostituire il comma 21 con il seguente: Risulta eletto presidente il candidato presidente della lista che riporta il maggior numero di voti. In base ai voti riportati vengono attribuiti ad ogni lista, col sistema proporzionale, il numero dei seggi spettanti e quindi eletti consiglieri i candidati che all'interno di ogni lista riportano il maggior numero di preferenze;

18) all'articolo 75, al comma 4, si invita a valutare l'opportunità di sostituire le parole: «ripartiti in misura paritaria» con le seguenti: «ripartiti in misura proporzionale agli iscritti ai rispettivi albi nazionali»;

– all'articolo 78 si invita a valutare l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2008 i richiami agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti» o ai «dottori commercialisti» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono riferiti agli iscritti della sezione A Dottori commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e i richiami contenuti agli iscritti negli «albi dei ragionieri e periti commerciali» o ai «ragionieri e periti commerciali» si intendono agli iscritti all'apposito Elenco ad esaurimento dell'Albo.

Alla luce delle considerazioni che precedono e fermi restando i suggerimenti formulati, la Commissione ritiene però, in conclusione, di dover sottolineare soprattutto l'esigenza di una riscrittura dello schema in titolo che si collochi, quanto agli aspetti non espressamente oggetto dei criteri di delega indicati negli articoli 3 e 6 della legge n. 34 del 2005, nei limiti di un intervento di coordinamento normativo da intendersi in modo assolutamente minimale, conformemente ai già ricordati rilievi svolti sul punto

dalla 1^a Commissione permanente. In questa prospettiva la Commissione ritiene indispensabile che, nell'ambito considerato, il legislatore delegato si limiti alla sola riproposizione delle disposizioni vigenti attenendosi il più possibile alla lettera delle medesime con le sole innovazioni ineludibilmente imposte da esigenze di coordinamento. Al riguardo, si richiama l'attenzione, in particolare, sulle già ricordate previsioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c), e all'articolo 53 dello schema che appaiono palesemente prive di qualsiasi copertura nella legge delega e concernono una materia estremamente delicata come quella disciplinare.

La Commissione richiama infine l'attenzione sull'importanza delle proposte modificative già prospettate e relative all'articolo 1, commi 4 e 5, e alle disposizioni concernenti il sistema elettorale sotto il profilo della proporzionalità e rappresentatività dello stesso, il cui recepimento sembra indispensabile per correggere previsioni che nella loro attuale formulazione si pongono obiettivamente in contrasto con la legge delega.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 22 GIUGNO 2005

240^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(3471) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 giugno 2005.

Prosegue la discussione generale con l'intervento del senatore BOCO (*Verdi-Un*) il quale insiste affinché si possano ottenere adeguati chiarimenti circa la disposizione contenuta nell'articolo 3 dell'accordo in cui è espressamente nominata la società Sogin come incaricata di provvedere al coordinamento generale e allo svolgimento di attività amministrative ed operative per la realizzazione dei progetti previsti dall'articolo 2.

Il senatore Calogero SODANO (*UDC*) si dice senz'altro favorevole ad audire il responsabile della società citata nell'articolo 3 e prospetta l'opportunità che si possa ascoltare anche i responsabili dei ministeri coinvolti nella gestione del progetto di smantellamento per parte italiana.

Ha quindi la parola il senatore PIANETTA (*FI*) il quale, ricordando l'importanza di una celere ratifica dell'Accordo in titolo, dettata peraltro da ragioni già esposte nel corso della precedente seduta, osserva come al fine di garantire la più completa trasparenza nella fase dell'esecuzione

dell'Accordo possa ritenersi condivisibile procedere all'audizione dei rappresentanti dei soggetti responsabili dell'esecuzione dell'accordo per parte italiana. Insiste, comunque, affinché si tengano presente le esigenze di celerità dell'entrata in vigore dell'Accordo in titolo.

Il senatore MORSELLI (AN) non ritiene di condividere le esigenze di approfondimento circa il ruolo della Sogin, la quale – egli prosegue – è società certamente detentrica del necessario *know how* per sovrintendere all'esecuzione dei progetti di smantellamento che l'Accordo regola. Osserva poi come adeguate garanzie siano altresì offerte dal pieno controllo per mano pubblica della società, un dato, quest'ultimo, del quale si può certamente discutere sotto diversi punti di vista, ma che identifica nei dicasteri competenti i veri responsabili politici dell'esecuzione dell'Accordo.

Il senatore COLOMBO (Misto) si dichiara concorde su quanto testè osservato dal senatore Morselli, ritenendo anch'egli che la Sogin non possa dirsi portatrice di alcuna responsabilità politica diretta e che, pertanto, si debba svolgere un'audizione che coinvolga anche il ministero citato dallo stesso articolo 3.

Il senatore BOCO (Verdi-Un) ribadisce la propria convinzione circa l'opportunità di svolgere, in tempi concisi e con oggetto puntuale, un breve giro di audizioni dei responsabili della Sogin, dell'Enea e, altresì, si dice certamente favorevole all'eventualità di ascoltare i rilievi che potranno eventualmente offrire i Sottosegretari responsabili per i dicasteri, direttamente o indirettamente coinvolti nell'esecuzione dell'Accordo ai sensi del più volte citato articolo 4.

Il presidente PROVERA prende atto delle risultanze emerse dal dibattito in Commissione e rende noto ai commissari presenti che si darà seguito alle audizioni dei soggetti citati, contemperando le esigenze di trasparenza ed approfondimento con l'opportunità di una celere ratifica dell'Accordo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 22 GIUGNO 2005

175^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Costa.**La seduta inizia alle ore 14.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo casa per i dipendenti del Ministero della difesa (n. 510)**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*) svolge alcuni rilievi critici sullo schema in esame, al cui accoglimento condiziona il voto favorevole del suo Gruppo.

In primo luogo, rileva che, onde garantire l'equa ripartizione delle risorse, le distinte graduatorie di cui all'articolo 4 ai fini della concessione dei mutui devono essere formate sulla base di una ripartizione dei fondi proporzionale al numero delle domande presentate dagli appartenenti a ciascuna categoria e che l'eventuale concessione dei mutui integrativi, se a tasso variabile, deve prevedere una clausola di garanzia, per salvaguardare i contraenti da oscillazioni eccessive dei tassi di interesse.

Rileva quindi che il fondo casa è alimentato dalle risorse derivanti dagli introiti dei canoni degli alloggi di servizio in uso al Ministero della difesa, pari al 15 per cento della quota parte destinata al bilancio dell'Amministrazione stessa e che tali risorse derivano in massima parte dai canoni di alloggi condotti da utenti «*sine titulo*». Se, dunque, il finanzia-

mento del fondo casa è alimentato dai canoni, si rende necessario modificare la normativa di cui alla legge n. 326 del 2003, relativa agli alloggi della difesa da alienare attraverso il ricorso alla cartolarizzazione, come più volte richiesto con atti di sindacato ispettivo ovvero di indirizzo al Governo, prevedendo l'esclusione dal procedimento di cartolarizzazione degli utenti economicamente non in grado di esercitare il diritto di opzione. Queste misure consentirebbero di risolvere la questione relativa agli inquilini degli alloggi del Ministero della difesa e consentirebbero di alimentare in modo significativo il fondo casa.

Inoltre occorrerebbe prevedere la riassegnazione di parte dei proventi derivanti dalle cartolarizzazioni al Ministero della difesa in misura non inferiore al 7,5 del ricavato, onde garantire alla normativa in esame le necessarie risorse finanziarie. Per incrementare le risorse, potrebbe inoltre risultare utile rivedere i canoni anche per i primi otto anni di assegnazione, riorganizzandoli su tre fasce di reddito (fino a 26.000 euro equo canone ridotto del 20 per cento; da 26.000 a 40.000 euro equo canone intero; oltre 40.000 euro prezzo di mercato).

Il senatore ZORZOLI (*FI*) si richiama preliminarmente alle considerazioni svolte dal relatore Peruzzotti nella sua relazione alla Commissione, che reputa ampia ed esaustiva.

La Commissione tutta è estremamente attenta alla delicata questione degli alloggi militari, ma occorre sfuggire a tentazioni velleitarie e prendere atto realisticamente che le condizioni proposte nello schema di decreto in esame sono le migliori possibili, alla luce delle risorse date. Peraltro nel settore è in atto una ristrutturazione, ciò che pone vincoli precisi alle possibilità di migliorare ulteriormente il testo oggi all'esame.

Auspica infine che il clima di disteso confronto che ha sempre caratterizzato i dibattiti della Commissione permanga anche in occasione del provvedimento delicato ed urgente oggi in esame.

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*) auspica che la maggioranza nel suo insieme voglia responsabilmente assumere sulla questione una posizione coerente e scevra da pregiudizi.

Interviene nuovamente il senatore ZORZOLI (*FI*), augurandosi che le considerazioni del senatore Pascarella non abbiano inteso avviare una troppo rigida contrapposizione tra maggioranza e opposizione e ribadendo piena disponibilità al confronto.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) si dice deluso dalla struttura e dal contenuto dello schema di decreto in esame, soprattutto in considerazione del fatto che sul tema esiste da lungo tempo grande attenzione da parte di tutti, e a maggior ragione vista l'estrema delicatezza da esso assunta anche per effetto della professionalizzazione delle Forze Armate. Il provvedimento, destinato ad investire i problemi delle famiglie dei militari e della qualità della loro vita, gli sembra contenga invece una sottovalutazione

dello stesso patrimonio edilizio delle Forze Armate, anche in considerazione delle modalità operative del processo di cartolarizzazione ivi previsto. E' invece indispensabile che il patrimonio alloggiativo del Ministero non venga impoverito, ma permanga nella sua disponibilità. Resta inteso che, se il Governo decide di vendere quel patrimonio, la questione rivestirà rilievo squisitamente politico, e su di essa egli si riserva ogni giudizio.

Pienamente favorevole allo schema si dichiara il senatore PALOMBO (AN), esprimendo apprezzamento per la particolare sensibilità dimostrata dal Governo con l'assunzione di questa iniziativa. Dal novero dei beneficiari di essa risulta escluso unicamente il personale dell'Arma dei Carabinieri, in quanto già interessato da provvidenze di analogo contenuto. Il provvedimento potrà a suo giudizio avviare a soluzione una questione delicata, che va risolta in via prioritaria; è pertanto auspicabile la rapida conclusione dell'esame.

Conviene con tali considerazioni il senatore MELELEO (UDC), rilevando che lo schema rappresenta una prima misura di intervento su un tema delicato, che occorrerà comunque riconsiderare successivamente, al fine di ottimizzare le soluzioni individuate.

Il senatore NIEDDU (DS-U) anticipa il voto contrario del suo Gruppo, motivato dai limiti strutturali dello schema di decreto. Il trattamento economico della condizione militare non è eccelso e, vista la situazione del mercato immobiliare, non pare realistico affidarsi alla possibilità individuale di reperire un alloggio. Per queste ragioni, l'esigenza che l'Amministrazione della difesa disponga di un adeguato patrimonio abitativo è stata più volte posta dal suo Gruppo, anche nel corso delle audizioni di vertici militari. Ancora una volta occorre invece constatare che il Governo procede con iniziative parziali e disomogenee, in totale carenza di una politica organica. In questo quadro, la modalità della cartolarizzazione è destinata ad indebolire quel patrimonio alloggiativo che occorrerebbe, al contrario, incrementare. Il provvedimento appare pertanto insufficiente ed inadeguato e per conseguenza non condivisibile.

Il senatore PALOMBO (AN) ritiene che nel dibattito si stia facendo confusione – auspica non in modo strumentale – tra il fondo casa per i dipendenti del Ministero della difesa, disciplinato dall'articolo 1 dello schema, e la diversa questione degli alloggi di servizio, del tutto estranea al provvedimento in esame. Rispetto ad esso, ribadisce invece il pieno favore ed il plauso nei confronti del Governo per l'iniziativa adottata.

Interviene nuovamente il senatore NIEDDU (DS-U), negando l'esistenza di alcun tipo di confusione tra finalità diverse. Il tema degli alloggi incide fortemente sulla complessiva condizione militare, e ciò pone in ogni caso in questione la materia degli alloggi di servizio, come peraltro

testimoniato dalla disposizione di cui all'articolo 2 dello schema di decreto.

Il senatore ZORZOLI (*FI*) ribadisce pieno consenso nei confronti dello schema, sia per le finalità che si propone, sia per la metodologia da esso adottata. Un provvedimento complessivo sulla questione degli alloggi in uso al personale del Ministero della difesa è allo studio da parte del Governo, anche alla luce di alcune osservazioni della Corte dei Conti. Lo schema oggi all'esame merita dunque pieno consenso, in quanto testimonia l'attenzione del Governo alla delicata e urgente questione abitativa del personale di tale Ministero.

Dissente il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), rilevando che lo schema non pare animato da intenti solidaristici, atteso che l'articolo 4, comma 2, fa riferimento a graduatorie distinte tra gli Stati Maggiori di Forza Armata, diversificate per ufficiali, sottufficiali, volontari e personale civile ai fini della concessione dei mutui.

Critica quindi il contenuto dell'articolo 6, che pone un limite massimo all'importo erogabile per ogni mutuo, in contrasto con le condizioni oggi offerte dal mercato del credito, che prevede la possibilità di accedere a mutui fino alla quasi totalità della spesa.

Infine rileva che l'articolo 7, che elenca i soggetti esclusi dalla concessione del mutuo, alla lettera a) non tiene conto dei problemi di mobilità dei dipendenti delle Forze Armate.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore PERUZZOTTI (*LP*) il quale, richiamatosi alle considerazioni già svolte in fase di illustrazione dello schema di decreto, conferma la propria proposta di parere favorevole, segnalando che, pur se perfettibile, al pari di qualsiasi altro provvedimento, esso rappresenta tuttavia un primo importante passo per risolvere una questione delicata e sulla quale c'è molta attesa da parte degli interessati.

Il sottosegretario COSTA ringrazia la Commissione per la particolare attenzione dedicata al provvedimento e per la tempestività di esame.

Quanto ai rilievi critici avanzati, nota che in nessun caso la normativa consente a chi fruisce di un credito di scopo di godere di agevolazioni relative a più di un alloggio. Peraltro rileva che, nel corso di numerosi sopralluoghi, ha potuto notare che spesso gli alloggi di servizio risultano inutilizzati, vista la propensione dei militari ad utilizzare piuttosto un'abitazione di proprietà. Il provvedimento all'esame intende appunto favorire la soddisfazione di tale naturale inclinazione.

La concessione dei mutui sulla base di graduatorie vuole evitare una eccessiva parcellizzazione del credito accordato, che diverrebbe altrimenti troppo esiguo, e dunque insufficiente all'acquisto. La ragione della pro-

spettazione di graduatorie differenziate intende inoltre andare incontro al desiderio di contiguità con appartenenti al medesimo Corpo.

Quanto, infine, alle osservazioni riguardanti l'articolo 6, rileva che accordare una variabilità del tasso di interesse all'interno di un limite minimo e di un limite massimo sarebbe discriminante rispetto ad altri soggetti e rischierebbe di creare una turbativa di mercato.

Auspica complessivamente l'approvazione di un parere favorevole da parte della Commissione, come proposto dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005

702^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, ricorda che la Commissione deve rendere parere sugli emendamenti relativi agli articoli da 18 a 26 del disegno di legge in esame, illustrati nella precedente seduta.

Il senatore FERRARA (FI), intervenendo in merito agli emendamenti 19.1, 19.2 e 19.3, che prevedono la rideterminazione delle competenze degli enti ivi richiamati con il correlativo trasferimento del personale, rileva la necessità di una valutazione complessiva degli effetti finanziari derivanti da tale rideterminazione, con particolare riguardo al trattamento economico del personale coinvolto, che attiene non soltanto alla retribuzione stipendiale, ma anche al trattamento di quiescenza. Osserva, al riguardo, che la valutazione sui profili previdenziali appare peraltro molto difficile, considerando che gli enti coinvolti sono soggetti a regimi assai diversi tra loro e che quindi le necessarie equiparazioni potrebbero non avere un risultato univoco. Anche per questi motivi, ritiene che le norme in esame

dovrebbero più opportunamente prevedere il trasferimento del personale da un ente all'altro come facoltà piuttosto che come obbligo.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), con riferimento ai citati emendamenti 19.1, 19.2 e 19.3, concorda sulla complessità di effettuare una valutazione puntuale degli effetti finanziari conseguenti alla redistribuzione delle competenze tra gli enti in esame e ai connessi trasferimenti di personale. Essendo tuttavia estremamente difficile ricostruire i percorsi di carriera di ogni singolo dipendente interessato, l'unica possibilità per assicurare la neutralità finanziaria delle suddette disposizioni, a suo avviso, potrebbe essere quella di prevedere una clausola di invarianza generale, che dovrebbe però essere adeguatamente documentata. Anziché attraverso la procedura troppo generica prevista dagli emendamenti in esame, occorrerebbe pertanto prevedere un meccanismo più articolato per la realizzazione dei suddetti trasferimenti di competenze e di personale, quale ad esempio quello di una delega al Governo, con l'emanazione successiva di decreti legislativi di attuazione che, corredati dalle relazioni tecniche sugli effetti finanziari, dovrebbero essere poi sottoposti al vaglio delle competenti Commissioni parlamentari.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, ritiene opportuno rendere parere contrario sulle proposte 18.1, 18.0.1 e 23.1, in quanto palesemente onerose. Per quanto concerne gli emendamenti 19.1, 19.2 e 19.3, esprime ugualmente avviso contrario, in mancanza di una adeguata quantificazione degli effetti finanziari globali, peraltro molto complessi. Sottolinea peraltro la disponibilità della Commissione a valutare, come di consueto, un'eventuale riformulazione degli stessi che garantisca, attraverso l'introduzione di un procedimento quale quello configurato dal senatore Morando, l'invarianza degli oneri. Ravvisa poi l'opportunità di inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria sull'emendamento 19.6, mentre formula avviso favorevole sulle altre proposte riferite agli articoli 18 e 19 e propone, altresì, di rinviare il seguito dell'esame dei rimanenti emendamenti.

Formula, infine, una proposta di parere del seguente tenore sulle proposte esaminate: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli 18 e 19 del disegno di legge in titolo nonché l'emendamento 23.1, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 18.1, 18.0.1, 19.1, 19.2, 19.3 e 23.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e della proposta 19.6, sulla quale il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che dopo le parole: "o l'istituzione", siano inserite le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,".».

La Commissione approva, infine, la proposta di parere del Presidente ed il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene, quindi, rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE
E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate rispettivamente alle ore 15 e 15,15, stanti le concomitanti votazioni del Parlamento riunito in seduta comune, sono anticipate alle ore 14,15 e 14,20.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

703^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, ricorda che, nella seduta antimeridiana, la Commissione ha reso il prescritto parere sugli emendamenti relativi agli articoli 18 e 19. Resta, pertanto, da acquisire il parere del Governo su quelli già illustrati riferiti agli articoli da 20 a 26.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario sugli emendamenti 21.3, 21.4, 24.1 e 24.8, nonché avviso favorevole sulle restanti proposte, in quanto ritenute neutrali per il bilancio dello Stato.

Dopo una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore FERRARA (FI), prende la parola il senatore MORANDO (DS-U) per evidenziare l'esigenza di esprimere un avviso favorevole sulle proposte 24.9, 24.10, 24.0.1, 25.0.1 e 25.0.2, in coerenza con il parere reso sul testo, avendo ad oggetto i compiti assegnati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, propone di esprimere avviso contrario, senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 21.2, 21.3, 24.8, 24.9, 24.10, 24.0.1, 25.0.1 e 25.0.2, in quanto non sono suscettibili di determinare conseguenze finanziarie negative dirette per il bilancio dello Stato, presupponendo indirettamente l'adeguamento degli organici degli enti richiamati senza tuttavia costituire titolo giuridico per procedere in tal senso. Propone, altresì, di esprimere avviso contrario, con l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 21.4 e 24.1, che sembrano invece richiedere in termini più stringenti una ridefinizione degli organici degli enti interessati. Propone, pertanto, di formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 20 a 26 del disegno di legge in titolo, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 21.2, 21.3, 24.8, 24.9, 24.10, 24.0.1, 25.0.1 e 25.0.2, sulle quali il parere è contrario, e delle proposte 21.4 e 24.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Commissione approva, infine, lo schema di parere proposto dal Presidente relatore e conviene di rinviare l'esame dei restanti emendamenti.

La seduta termina alle ore 14,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 22 GIUGNO 2005

280^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CANTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.*

La seduta inizia alle ore 20,10.

IN SEDE REFERENTE

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Esame e rinvio)

Il relatore SALERNO (AN) illustra il provvedimento, sottolineando anzitutto come la problematica di cui all'articolo 1, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sia da tempo dibattuta anche alla luce del giudizio pendente innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea circa la legittimità di detto tributo. Fa osservare che il provvedimento in discorso, mediante una modifica allo statuto dei diritti del contribuente, ha stabilito che non costituisce una obiettiva condizione di incertezza, ai fini dell'irrogazione di sanzioni, la citata pendenza di un giudizio sulla legittimità della norma tributaria: ritiene che tale chiarimento fosse indispensabile per eliminare situazioni dubbie circa la debenza dell'imposta.

Rileva inoltre che il decreto-legge stabilisce altresì l'inapplicabilità delle disposizioni concernenti l'utilizzo del criterio previsionale ai fini del versamento dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta in corso all'entrata in vigore del provvedimento d'urgenza: non potendosi pertanto utilizzare il criterio previsionale, che fa riferimento all'imposta liquidabile relativa al periodo di imposta in corso, potrà pertanto essere utilizzato soltanto il criterio storico, che prende in considerazione l'imposta liquidata in relazione all'anno precedente. A tale ultimo proposito, osserva che la norma risulta improntata ad una applicazione sostanzialmente rigida delle

disposizioni concernenti gli acconti sul versamento dell'IRAP, in attesa di procedere ad una revisione complessiva di detto tributo a partire dal 2006.

Rileva peraltro che un riassetto radicale di tale imposta non potrà che essere effettuato con gradualità, anche in considerazione del fatto che l'IRAP ha sostituito altre tipologie di imposta di vario tipo.

Conclude osservando che il provvedimento interviene opportunamente ad eliminare il rischio di minori introiti derivanti dal gettito tributario a causa della situazione di incertezza ingenerata dal giudizio di legittimità sull'IRAP pendente nelle sedi comunitarie, introducendo misure equilibrate e condivisibili.

Si riserva di svolgere ulteriori considerazioni riferite agli articoli 2 e 3 alla luce dei rilievi che emergeranno nel corso della discussione generale.

Il presidente CANTONI prende atto che non ci sono richieste di intervento in discussione generale per la seduta odierna e sottopone alla Commissione la proposta di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a giovedì 30 giugno 2005, alle ore 18.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,20.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005

397^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari, approvato dalla Camera dei deputati

(604) TESSITORE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

(692) COMPAGNA. – Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università

(850) EUFEMI ed altri. – Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria

(946) ASCIUTTI ed altri. – Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari

(1091) GABURRO ed altri. – Norme in materia di concorsi per professori universitari

(1137) BUCCIERO. – Norme in materia di nomina a professore universitario associato

(1150) Tommaso SODANO ed altri. – Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente

(1163) FRAU. – Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato

(1416) TESSITORE ed altri. – Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria

(1764) CUTRUFO. – Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia

(1920) VALDITARA ed altri. – Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto

(2827) TATÒ e DANZI. – *Norme in materia di idoneità a professore associato*

(2856) BUCCIERO e SPECCHIA. – *Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario*

(3127) TATÒ. – *Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato*

(Esame congiunto e rinvio)

In apertura di seduta, la senatrice ACCIARINI (*DS-U*) protesta, a nome del suo Gruppo, per il modo con cui la Presidenza della Commissione intende organizzare l'esame dei disegni di legge in titolo. In particolare, lamenta la conduzione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutosi ieri al termine della seduta plenaria della Commissione, nonché la successiva anticipazione dell'orario della seduta odierna.

Pur comprendendo le difficoltà della stessa maggioranza sul testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, ritiene infatti che un'accelerazione forzata dei tempi di esame non giovi al Parlamento nel suo complesso. Invoca pertanto una più serena programmazione ed invita i rappresentanti dei Gruppi di maggioranza a partecipare più assiduamente agli Uffici di Presidenza.

Si associa la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*), a giudizio della quale è proprio la rilevanza dei temi in discussione ad indurre il Governo e la sua maggioranza ad imprimere tanta accelerazione. A suo avviso, è invece indispensabile garantire al Parlamento un ragionevole margine di tempo per approfondire i punti nodali della riforma.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) comunica di aver già rappresentato al Ministro i malumori emersi nell'Ufficio di Presidenza di ieri e si riserva di presentare una proposta di calendario dei lavori per le prossime settimane al termine dell'illustrazione dei provvedimenti in titolo.

Passando indi a riferire sui disegni di legge, egli ricorda anzitutto che il testo di iniziativa governativa (n. 3497) è stato approvato in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento a conclusione di un lungo e travagliato esame protrattosi per oltre un anno. Il provvedimento, il cui *iter* era stato avviato sin dal marzo 2004, dopo essere stato approvato dalla Commissione cultura lo scorso 17 febbraio, è tornato infatti in Commissione ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del Regolamento della Camera, ed è stato infine approvato dall'Aula solo lo scorso 15 giugno con significativi emendamenti.

La complessità dell'esame è del resto, a suo avviso, comprensibile trattandosi di un'iniziativa di estremo rilievo, che incide – come noto – su uno dei principali settori strategici per lo sviluppo culturale ed economico del nostro Paese.

Né va dimenticato, egli prosegue, che anche nella scorsa legislatura il Parlamento aveva già tentato, peraltro allora invano, di giungere al riordino dello stato giuridico dei docenti, sulla base di un disegno di legge governativo che tuttavia si arenò alla Camera, senza mai giungere in Senato. Altrettanto invano il Senato aveva discusso e approvato l'istituzione della terza fascia per i ricercatori, licenziando un testo che poi non fu approvato dall'altro ramo del Parlamento prima della fine della legislatura.

Passando all'analisi del disegno di legge n. 3497, il Presidente relatore – pur riconoscendo che nel corso dell'esame presso l'Aula di Montecitorio sono state accolte proposte emendative che non sempre risultano coerenti con l'impianto generale e che pertanto suggeriscono a suo giudizio correzioni al testo – ritiene comunque che i contenuti recati dal disegno di legge siano in gran parte condivisibili. Si tratta infatti di un provvedimento che è diretto a rafforzare e dare dinamismo al sistema universitario e che non è quindi ulteriormente procrastinabile, tanto più in considerazione della ridotta competitività internazionale del Paese e della fuga dei cervelli in atto.

Entrando nel merito dell'articolato, registra con rammarico la soppressione nel corso dell'esame in Aula dell'articolo 1 del testo approvato in Commissione, recante disposizioni di principio, peraltro originariamente non previste dal disegno di legge governativo. Si trattava infatti di disposizioni che – pur sostanzialmente già vigenti nell'ordinamento (come del resto ha avuto modo di rilevare lo stesso Ministro) sicchè la loro soppressione non incide molto sul resto dell'articolato – rendevano tuttavia il provvedimento più completo e organico.

L'attuale articolo 1, comma 1, anch'esso non contemplato nella versione originaria del disegno di legge governativo ed aggiunto nel corso dell'esame in Commissione, definisce i diritti ed i doveri dei professori universitari. Nello specifico, esso sancisce il diritto e il dovere di svolgere funzioni di ricerca e di didattica, riconoscendo a tal fine ai docenti i necessari ambiti di libertà, sia pure nel rispetto della programmazione triennale degli atenei adottata sulla base delle linee di indirizzo definite dal Ministero (secondo quanto previsto dall'articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005).

Si tratta – egli prosegue – di norme senz'altro opportune anche al fine di definire il quadro dei principi entro cui i docenti sono chiamati ad operare, che del resto recano un contenuto analogo all'articolo 4 del disegno di legge n. 946, a sua firma.

Risultano altresì condivisibili i commi 2 e 3, aggiunti nel corso dell'esame in Aula, che prevedono, rispettivamente, l'obbligo dei professori di partecipare agli organi accademici e la possibilità per gli stessi di poter utilizzare, nel periodo sabbatico, i fondi per lo svolgimento delle attività. Anche in questo caso, si tratta di disposizioni già recate nel disegno di legge n. 946.

Per quanto riguarda la disciplina del sistema di valutazione, recata all'articolo 2, essa rappresenta un'altra novità introdotta nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Nello specifico, si stabilisce il

principio, a suo avviso condivisibile, secondo il quale l'attività universitaria è oggetto di valutazione, sulla base di determinati criteri, quali l'innovazione e la diffusione degli esiti della ricerca scientifica, la qualità e l'impegno nella didattica, nonché l'efficacia gestionale.

Al riguardo, l'attività di valutazione, che dovrà essere effettuata su richiesta degli interessati, è affidata a professori esperti del settore scientifico-disciplinare e alle autorità accademiche, sulla base di modalità demandate ad apposito decreto ministeriale e non più – come stabilito nel testo approvato dalla Commissione cultura – ai regolamenti universitari.

Qualora l'esito della valutazione sia negativo ovvero l'interessato ometta di richiedere la valutazione nei termini stabiliti, si prevede anzitutto la sospensione della progressione economica e, nel caso di mancata richiesta protrattasi per otto anni, la sospensione dall'impiego del docente.

Si tratta anche in questo caso di disposizioni, del resto in gran parte contenute nel disegno di legge n. 946, che il Presidente relatore reputa centrali al fine di premiare il merito e la qualità professionale.

Passando a considerare le norme relative al riordino del reclutamento dei professori universitari, l'articolo 3 dispone un'apposita delega legislativa a favore del Governo, da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Fra i principi e criteri direttivi cui si dovrà attenere l'Esecutivo, egli segnala anzitutto che l'accesso alla professione universitaria è subordinato al conseguimento di un'idoneità scientifica nazionale per ciascun settore scientifico e per le fasce di professori ordinari e di professori associati. A tal fine, occorrerà superare uno specifico giudizio sulla base di appositi bandi che il Ministero emanerà entro il 30 giugno di ciascun anno con decreto ministeriale. In detto provvedimento saranno altresì stabilite modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono ottenere detta idoneità (che comunque sarà pari al fabbisogno di personale per cui è garantita la copertura finanziaria, a cui si aggiunge un ulteriore 20 per cento), nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei giudizi di idoneità.

A seguito dell'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame in Aula, si prevede ora che le commissioni chiamate ad attribuire l'idoneità scientifica saranno costituite da professori sorteggiati da una lista di commissari nazionali, eletta, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare.

In proposito, egli esprime perplessità in ordine alla previsione, recata al comma 1, lettera *a*), punto 3, che esclude fra i commissari sorteggiati per ciascuna commissione quelli appartenenti all'università che ha bandito la prova concorsuale, atteso che – come detto – la competenza a bandire dette prove spetta al Ministero e non ai singoli atenei.

Il richiamato decreto ministeriale dovrà altresì stabilire la durata dell'idoneità scientifica, che comunque non potrà superare i quattro anni (a differenza dei cinque contemplati nel testo originario), nonché il numero massimo di volte in cui lo stesso candidato può partecipare ai giudizi di idoneità.

Fra gli altri principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa, il Presidente relatore richiama poi la disposizione relativa alla riduzione dei settori scientifico-disciplinari.

Sono inoltre determinate apposite quote aggiuntive (rispettivamente pari al 25 per cento e al 15 per cento) rispetto a quanto stabilito in via ordinaria, al fine di determinare una riserva, da un lato, nei giudizi di idoneità per la fascia di professore ordinario a favore dei professori associati con anzianità di almeno quindici anni e, dall'altro, nelle prime quattro tornate di giudizi di idoneità per professore associato, a favore dei professori incaricati stabilizzati e dei ricercatori confermati che abbiano svolto l'attività di insegnamento per almeno tre anni (a differenza dei cinque previsti nel testo originario). Ai tecnici laureati già ammessi con riserva ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo di professore associato e non valutati dalle commissioni esaminatrici è altresì riservata un'ulteriore quota, pari all'1 per cento.

Nel corso dell'esame in Commissione, è stato poi introdotto un emendamento diretto ad incrementare – nelle prime quattro tornate di giudizi di idoneità per professori associati – il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità, che risulta pari al 100 per cento del fabbisogno di personale delle università. A tal fine, una quota pari al 30 per cento delle risorse universitarie conseguenti alle cessazioni dai rispettivi ruoli dei professori e dei ricercatori viene destinata (per il quadriennio successivo all'esercizio della delega) al finanziamento della differenza tra il trattamento retributivo medio dei ricercatori confermati e quello dei professori associati.

Fra le novità rispetto al testo presentato alla Camera, il comma 2 sancisce che a decorrere dall'entrata in vigore della legge si potranno bandire solo le procedure di valutazione comparative definite al comma 1, ad eccezione delle procedure già bandite entro la medesima data. Al riguardo, poiché – come detto – le modalità di effettuazione saranno definite da apposito decreto ministeriale, da emanarsi sulla base di quanto disposto dal Governo in sede di attuazione della delega, il Presidente relatore giudica opportuno, in sede emendativa, prevedere il rinvio della nuova disciplina quanto meno sino all'attuazione della delega, onde consentire lo svolgimento dei futuri giudizi idoneitativi.

Con riferimento alla disciplina dello stato giuridico della docenza, recata all'articolo 4, essa prevede che il reclutamento dei professori ordinari e degli associati avvenga da parte delle università sulla base di valutazioni comparative di candidati in possesso dell'idoneità scientifica.

Rispetto alla versione originaria, è stata soppressa la disposizione che sanciva la durata triennale del primo incarico, peraltro rinnovabile una sola volta, a cui sarebbe dovuto seguire l'inquadramento in ruolo solo all'esito di una valutazione di merito positiva da parte degli atenei.

Si stabilisce altresì che le università possono ricorrere all'istituto della chiamata diretta, da un lato, di studiosi stranieri, ovvero di italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero l'idoneità accademica o che abbiano già svolto un incarico di docenza negli atenei italiani,

nel limite del 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato per la copertura di detti incarichi e, dall'altro, di studiosi di chiara fama per la copertura di posti di docente ordinario. In entrambi i casi, non si può prescindere dal nulla osta del Ministero dell'istruzione.

Gli atenei possono poi conferire incarichi di insegnamento, sulla base di esigenze didattiche e in presenza di disponibilità di bilancio, a soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti, ai quali è attribuito – per il periodo di durata dell'incarico – il titolo di professore aggregato (comma 3). In proposito, rispetto al testo accolto in Commissione cultura, che denominava peraltro tali incarichi «contratti di ricerca e di insegnamento universitario», vengono ora meno i limiti di durata dell'incarico (precedentemente triennale), nonché quantitativi (precedentemente pari al 20 per cento del numero complessivo dei docenti di ruolo).

Si tratta del resto di un titolo che il comma 11 attribuisce, a domanda, anche ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati, ai professori incaricati stabilizzati, nonché – per il periodo di durata dell'incarico di insegnamento – ai professori a contratto e a coloro che svolgono le attività di docenza, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 341 del 1990.

Non va in proposito dimenticato, prosegue il Presidente relatore, che l'attribuzione di tale titolo anche agli attuali ricercatori, peraltro prevista anche nel disegno di legge n. 946, risponde alle condivisibili richieste provenienti dal mondo accademico di riconoscere la preziosa attività di docenza svolta ormai da anni dai ricercatori negli atenei.

Rispetto all'iniziativa legislativa a sua firma, nel testo in esame – soprattutto a seguito delle richiamate modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento – si rinvergono tuttavia – a suo avviso – talune ambiguità connesse all'attribuzione ai professori aggregati del terzo livello di docenza, che tuttavia non può considerarsi a pieno titolo una terza fascia posta sullo stesso piano di quella dei professori associati e dei ricercatori.

Nel corso dell'esame in Aula, sono state poi ripristinate le disposizioni che consentono alle università di realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con soggetti pubblici o privati, che comportino anche l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario, di durata triennale (comma 4).

Per ragioni di coerenza legislativa desta invece perplessità, secondo il Presidente relatore, la scelta di inserire, proprio all'interno del medesimo comma, la disposizione – che peraltro condivide – secondo cui solo i possessori dell'idoneità nazionale possono partecipare alla formazione delle commissioni per la valutazione comparativa, che sarebbe invece opportuno spostare all'articolo 3.

Si prevedono inoltre convenzioni con i medesimi soggetti per la realizzazione di programmi di ricerca affidati a professori universitari, che a tal fine otterranno un compenso aggiuntivo.

Fra le novità, segnala poi i contratti di diritto privato a tempo determinato, di durata massima triennale e rinnovabili, che gli atenei possono stipulare con coloro che sono in possesso di laurea quinquennale ovvero di

elevata qualificazione scientifica, al fine di svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa. A tal fine, costituiscono titoli preferenziali il possesso del dottorato di ricerca, il diploma di specializzazione o l'aver già espletato un insegnamento universitario.

Si tratta anche in questo caso di uno strumento – a suo giudizio – particolarmente utile per assicurare la necessaria flessibilità dell'offerta formativa universitaria, che conferma in parte quanto previsto anche all'articolo 12 del disegno di legge n. 946. In esso tuttavia, da un lato, il possesso del dottorato di ricerca costituisce una condizione necessaria e non meramente preferenziale e, dall'altro, viene posto un limite alla rinnovabilità degli stessi contratti.

Al comma 7, si stabilisce altresì che l'idoneità scientifica consente di partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica.

Non va poi dimenticato, egli rileva, il comma 8, introdotto nel corso dell'esame in Aula, diretto a sancire che il trattamento economico sia articolato secondo il regime prescelto dal docente a tempo pieno o a tempo definito, stabilendo altresì l'impegno orario in termini di didattica complessiva e frontale per ciascuno dei due regimi.

Quanto alla procedura per l'esercizio della delega, essa è contemplata all'articolo 5, secondo cui lo schema di decreto legislativo sarà sottoposto al parere della CRUI, del CUN, oltre che delle Commissioni parlamentari, che dovrà essere reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Dopo aver ricordato che l'articolo 6 sancisce l'assenza di oneri finanziari, il Presidente relatore dà conto delle altre iniziative legislative che sono abbinate, per analogia di contenuto, al disegno di legge governativo, di cui – precisa conclusivamente – si terrà conto anche al fine di apportare i preannunciati ed opportuni miglioramenti.

Terminata l'illustrazione dei disegni di legge, il Presidente relatore presenta una proposta di calendario, secondo cui le giornate di martedì 28 e mercoledì 29 giugno, nonché di martedì 5 e mercoledì 6 luglio, sarebbero dedicate alla discussione generale sui provvedimenti in titolo, con sedute notturne ove necessario. Le audizioni avrebbero luogo nelle mattinate di martedì 28 giugno e martedì 5 luglio. Il termine per la presentazione di emendamenti sarebbe fissato a giovedì 7 luglio, alle ore 12. La settimana successiva sarebbe dedicata, anche in questo caso con sedute notturne ove necessario, all'illustrazione degli emendamenti e alla loro votazione non appena pervenuti i prescritti pareri. L'esame dei disegni di legge potrebbe concludersi fra martedì 19 e mercoledì 20 luglio, ancora con sedute notturne ove necessario.

Ritiene in questo modo di essere venuto incontro alle richieste, manifestate dall'opposizione, di consentire un più ampio confronto con i soggetti interessati alla riforma e di garantire un congruo spazio al dibattito.

La senatrice MANIERI (*Misto-SDI-US*) lamenta l'eccessivo numero di sedute notturne previsto nello schema illustrato dal Presidente relatore.

Si associa il senatore BEVILACQUA (*AN*), il quale dichiara di non ravvisare i motivi per cui la Commissione dovrebbe impegnarsi in uno sforzo inusuale al fine di concludere i propri lavori entro mercoledì 20 luglio.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) ricorda al senatore Bevilacqua che il Governo e la sua maggioranza avrebbero in realtà preferito concludere i lavori di Commissione entro mercoledì 13 luglio e che il calendario illustrato rappresenta un'ipotesi di mediazione.

A favore della proposta di calendario illustrata dal Presidente relatore interviene il senatore COMPAGNA (*UDC*), il quale ritiene che essa garantisca adeguatamente il diritto di tutti ad intervenire sui provvedimenti in titolo.

Il senatore MODICA (*DS-U*) esprime apprezzamento per lo sforzo del Presidente relatore, che ha indubbiamente sottoposto alla Commissione una proposta di calendario migliore rispetto a quella informale illustrata nell'Ufficio di Presidenza di ieri. Ciò nonostante, egli non esita a definirsi inorridito dalla fretta con cui il Governo e la sua maggioranza intendono esaminare la riforma, negando al Parlamento ogni diritto al confronto. Si tratta, a suo giudizio di una offesa alla dignità dei parlamentari, che rischia oltretutto di infliggere un colpo fatale all'università italiana.

Chiede pertanto al Presidente relatore uno sforzo ulteriore, onde modificare il calendario e assicurare modalità di dibattito più congrue rispetto all'importanza del provvedimento. Ad esempio, suggerisce di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti a lunedì 11 luglio. Ciò, sottolinea, al di fuori di qualunque intento ostruzionistico.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) giudica del tutto miope la scelta del Governo di procedere a ritmi così serrati. Si domanda peraltro se la maggioranza intrattenga con il Ministro alcuna dialettica, ovvero subisca la sua volontà senza manifestare una propria sensibilità politica.

L'accelerazione che si vuole imprimere all'esame del provvedimento è del resto ancor più sorprendente alla luce dei lavori svolti presso l'altro ramo del Parlamento.

In Senato, con l'approvazione della risoluzione sull'affare assegnato in materia di università si era invece raggiunto un accordo trasversale che avrebbe potuto rappresentare un'ottima premessa per un esame sereno della riforma. Ciò impone tuttavia una maggiore coerenza e un maggiore rispetto nei confronti della dignità dei parlamentari.

In caso contrario, il risultato non potrà essere che affrettato ed insoddisfacente per ambo le parti.

La senatrice MANIERI (*Misto-SDI-US*) prende atto delle diverse esigenze da coniugare: la richiesta del Ministro di concludere rapidamente, da un lato, e l'opportunità di una discussione approfondita, dall'altro.

Auspicando che la soluzione venga trovata in termini di ragionevolezza, si chiede quindi quali siano i motivi che inducono la maggioranza a voler concludere i lavori in Commissione entro il 20 luglio, svilendo così di fatto il contributo del Senato.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), preso atto degli orientamenti della Commissione, comunica che l'organizzazione dei lavori per le settimane a partire da martedì 5 luglio saranno oggetto di un nuovo Ufficio di Presidenza da convocarsi giovedì 30 giugno.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) dà anzitutto atto al Presidente relatore dello sforzo compiuto per assicurare almeno due settimane alla discussione generale, illustrando una proposta di calendario che risulta senz'altro migliore di quella avanzata nell'Ufficio di Presidenza di ieri.

Prescindendo da tale apprezzabile impegno, egli lamenta tuttavia il clima di irragionevolezza che a suo avviso ha finito per prevalere e preannuncia, a titolo personale, un indomito ostruzionismo di merito e di forma nelle successive fasi di esame del provvedimento.

Il senatore FAVARO (*FI*) nega che la maggioranza subisca la volontà del Ministro. In proposito, rammenta ad esempio che il Ministro ha più volte modificato le proprie opinioni sulla base delle forti pressioni avanzate dalla maggioranza.

Le preoccupazioni dell'opposizione sulla riforma non sono del resto, a suo giudizio, giustificate.

Si tratta infatti di una riforma che non serve certo alla maggioranza, tanto più in considerazione dell'approssimarsi delle elezioni, bensì all'Italia nel suo complesso, tanto più alla luce delle continue lamentele per le condizioni in cui versa l'università attualmente.

È pertanto assai apprezzabile, a suo avviso, che la maggioranza si assuma il costo politico di una riforma ormai improcrastinabile.

Quanto al calendario dei lavori, egli osserva che in questi quattro anni di legislatura la Commissione ha tenuto pochissime sedute notturne e solo quando erano assolutamente indispensabili. Anche in questo caso, è pertanto certo che esse avranno luogo solo se necessarie. Manifesta quindi piena adesione alla proposta illustrata dal Presidente relatore.

Interviene da ultimo il senatore BRIGNONE (*LP*), il quale esprime a sua volta consenso rispetto al calendario illustrato dal Presidente relatore, che a suo avviso salvaguarda più che adeguatamente i principi democratici.

Riassumendo i termini della discussione, il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) comunica che – per quanto riguarda l'esame dei provvedimenti in titolo – nella mattinata di martedì 28 giugno saranno svolte audizioni. Indi, la discussione generale sarà avviata nelle sedute pomeridiane e notturne di martedì 28 e mercoledì 29.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE prende atto dell'assenza del numero legale per procedere alla votazione della proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, in scadenza domani.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione pareri è convocata oggi, al termine della seduta della Commissione, per l'esame del disegno di legge n. 3400-B, di conversione del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante fra l'altro disposizioni urgenti per la tutela del diritto d'autore, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005

472^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(3320) GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto

(3415) Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l'accelerazione e la semplificazione di interventi realizzabili con risorse private

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 15 giugno scorso.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) interviene nuovamente in discussione generale per la necessità di precisare alcune questioni oggetto del suo intervento precedente. Si sofferma in particolare sul tema delle variazioni dei costi dei progetti in corso d'opera facendo presente che le vigenti disposizioni della legge quadro sui lavori pubblici (legge n. 109 del 1994) già regolano, all'articolo 19, il caso di variazione in aumento dei costi del progetto. Infatti, le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice in base a norme legislative e regolamentari o alle mutate condizioni di mercato, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. La previsione di tale proroga non contrasta con la normativa comunitaria poiché la legge prevede altresì che, al fine di garantire condizioni di accesso alla gestione dei servizi e delle opere pubbliche concorrenziali, il concessionario subentrante debba rifondere a quello preesistente il valore residuo che non è stato possibile recu-

perare, secondo quanto previsto dal piano economico-finanziario dell'opera. Per quanto riguarda poi la figura del promotore – con particolare riferimento alle opere cosiddette calde, quelle cioè che possono essere fruite dalla collettività previo pagamento di una tariffa – il disegno di legge di cui è primo firmatario prevede che, nel caso in cui sia stata presentata una sola proposta ritenuta comunque di pubblico interesse, l'amministrazione indica una gara ponendo la stessa proposta come base di partenza per individuare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti da invitare alla procedura negoziata, nell'ambito della quale il promotore potrà esercitare il diritto di prelazione. Nel caso in cui le opere pubbliche da realizzare non siano finalizzate alla erogazione di servizi assoggettabili a tariffe (cosiddette opere fredde), il disegno di legge n. 3415 propone lo strumento del partenariato pubblico-privato, nel quale, accanto al tradizionale istituto della concessione si affianca l'affidamento dei servizi ausiliari al servizio pubblico principale, questi ultimi assoggettabili a tariffa. Si sofferma infine sull'esigenza di accelerare i tempi delle procedure relative alla valutazione delle proposte dei promotori e alla scelta del realizzatore dell'opera. Tale obiettivo potrebbe essere agevolmente conseguito unificando i due distinti momenti e specificando, nell'avviso previsto dall'articolo 37-bis, comma 2-bis, della legge n. 109 del 1994, i criteri sulla base dei quali procedere alla valutazione della proposta presentata ai sensi dell'articolo 37-ter della stessa legge.

Il senatore MENARDI (AN), relatore, fa incidentalmente presente le difficoltà derivanti dalla unificazione di due momenti proceduralmente e funzionalmente distinti, quali quello della valutazione delle proposte dei promotori e quello della selezione dell'affidatario della realizzazione dell'opera pubblica.

Il presidente GRILLO ritiene che la leva principale su cui occorre agire per il rilancio dello strumento del *project financing* sia soprattutto quella del coinvolgimento dei capitali privati. In tal senso è pertanto indirizzato il disegno di legge di cui egli è primo firmatario. Per quanto riguarda poi l'ipotesi di utilizzare l'avviso di cui all'articolo 37-bis, comma 2-bis, della legge n. 109 del 1994, alla stregua di un bando di gara, fa presente che le procedure di evidenza pubblica impongono una completezza dei contenuti riportati dal bando di gara, con particolare riferimento ai criteri di aggiudicazione, che non può essere invece assicurata dallo stesso avviso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

473^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa alla istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e di informazione (n. 499)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)

In considerazione dell'imminente votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale da parte del Parlamento in seduta comune, il presidente GRILLO propone di sospendere i lavori della Commissione per proseguire, al termine delle predette operazioni di voto, con l'esame dell'atto del Governo in titolo.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 15,50.

Il senatore PESSINA (FI) illustra il provvedimento in titolo che, in attuazione della legge n. 306 del 2003 (legge comunitaria 2003), recepisce la direttiva 2002/59/CE che prevede l'istituzione di un sistema per il controllo del traffico navale e delle merci pericolose ed inquinanti trasportate al fine di rispondere appropriatamente al verificarsi di eventi anche potenzialmente pregiudizievole per le persone e per l'ambiente marino. Il sistema di controllo, che la presente normativa rende concreto, si basa sulla verifica in movimento delle navi, attraverso l'interazione del servizio di assistenza al traffico marittimo (VTS), del sistema di identificazione automatica (AIS) e di una strumentazione idonea a registrare i dati di bordo (VDR). In tale contesto è previsto l'obbligo spettante ai comandanti delle navi, agli armatori o agenti, ai proprietari delle merci pericolose di fornire tutte le informazioni rilevanti sulla merce pericolosa trasportata. È altresì previsto l'interscambio informativo tra le autorità competenti del settore anche in diversi Stati membri e l'obbligo di segnalare a queste ultime eventuali disfunzioni tecniche della nave o situazioni di potenziale pericolo in cui si trova l'unità.

Il provvedimento si compone di 4 titoli.

Il titolo I individua le finalità e l'ambito di applicazione del decreto legislativo. Scopo del decreto legislativo è l'istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e di informazione ai fini di una sua maggiore sicurezza ed efficienza, di una migliore risposta delle autorità competenti in caso di incidente o in presenza di situazioni in mare potenzialmente pericolose. La disciplina si applica alle navi di stazza lorda pari o superiori a 300 tonnellate ed esclude le navi da guerra, le navi da guerra ausiliarie e le navi appartenenti ad uno Stato membro utilizzate per un servizio pubblico non commerciale. Sono altresì escluse le navi da pesca e le imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri. Il titolo II regola le procedure di reportazione e monitoraggio navale disciplinando la comunicazione preventiva dell'ingresso nei porti italiani, il monitoraggio delle navi che entrano nelle aree coperte da sistemi obbligatori di reportazione navale, l'impiego dei sistemi di identificazione automatica (AIS), l'impiego dei sistemi di rotte navali, il monitoraggio dell'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS), le infrastrutture per i sistemi di reportazione navali, i sistemi di rotte navali e i servizi di assistenza al traffico marittimo, l'impiego dei registratori dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) nonché l'indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi. Il titolo III disciplina le procedure di comunicazione relative a merci pericolose o inquinanti a bordo delle navi, dettando obblighi specifici in capo allo spedizioniere o al caricatore. Lo stesso titolo individua le comunicazioni relative a merci pericolose o inquinanti, trasportate a bordo, che devono essere effettuate dall'armatore, dall'agente o dal comandante della nave, e prevede lo scambio telematico dei dati tra gli Stati membri, stabilendo altresì specifiche ipotesi di esenzione. Il titolo IV regola infine la procedura di monitoraggio delle navi a rischio e le modalità di intervento in caso di incidente in mare. Sono pertanto individuate le navi che, essendo a rischio potenziale, sono obbligate alla trasmissione delle informazioni, le modalità di reportazione nel caso di incidente in mare, le misure da adottare in presenza di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse e quelle da approntare in caso di incidente. Il titolo dispone inoltre in materia di individuazione di luoghi di rifugio per il naviglio e in tema di informazioni che devono essere segnalate dalle autorità marittime e dalle parti interessate anche della sicurezza della navigazione. Il decreto legislativo stabilisce anche principi di cooperazione tra gli Stati membri circa l'uso delle informazioni ottenute nell'ambito delle procedure di monitoraggio e detta disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni e delle ispezioni. È previsto infine un sistema sanzionatorio per le violazioni commesse dal comandante della nave, dall'agente o dall'armatore che contravvengano agli obblighi stabiliti dal decreto legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005

318^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(31) MARINI. – *Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta*

(3178) STANISCI. – *Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio*

(3303) BONGIORNO ed altri. – *Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

Il presidente RONCONI informa che il relatore, senatore Bongiorno, ha ritirato gli emendamenti 2.7, 2.1, 2.10, 2.6, 2.11, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 6.5, 6.1, 6.6, 7.1, 7.2 e 7.3 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 18 maggio scorso) riferiti al testo unificato – adottato quale testo base – per i disegni di legge nn. 31 e congiunti in materia di prezzi dei prodotti ortofrutticoli, ed ha presentato ulteriori emendamenti, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, unitamente agli emendamenti non ritirati.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3400-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore PICCIONI (*FI*), rilevando che il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2005, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, torna all'esame del Senato dopo un ampio e approfondito dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento.

Si tratta di un provvedimento volto a potenziare lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle aree territoriali del Paese, attraverso una complessa azione di programmazione e attuazione di interventi strutturali sul territorio, rivolti al riequilibrio economico e sociale. Inoltre, prosegue il relatore, vengono introdotte specifiche modifiche alla legislazione vigente in materia di diritto d'autore, in particolare con l'obiettivo di realizzare un più efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale particolarmente per quanto concerne il settore multimediale.

Con riguardo ai profili di più diretta competenza della Commissione, segnala preliminarmente che il provvedimento, in prima lettura, non era stato assegnato alla 9^a Commissione – nemmeno in sede consultiva – in quanto il testo originario adottato dal Governo non includeva disposizioni di interesse della Commissione.

Ricorda altresì che il comma n. 551 della legge finanziaria per il 2005 aveva attribuito, in via esclusiva, ai Tribunali ordinari le competenze in materia di ricorsi presentati dai produttori di latte in materia di prelievo supplementare. Successivamente, l'articolo 2-*sexies* del decreto-legge in esame (introdotto in prima lettura dal Senato e modificato successivamente dalla Camera), nel prevedere, al comma 2, l'abrogazione del citato comma 551 della legge finanziaria 2005, ha stabilito, al comma 1, che le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sono riattribuite alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi territorialmente competenti, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione. Tale disposizione consente in tal modo di accentrare presso un unico tribunale le controversie e di semplificare le procedure, in quanto agevola la presenza in giudizio della Pubblica amministrazione per difendere il proprio operato.

La Camera dei deputati ha quindi aggiunto al citato articolo 2-*sexies* un ulteriore comma 2-*bis*, nel quale viene ora precisato che tutti i giudizi civili, in ogni ordine e grado, anche se instaurati in data antecedente alla promulgazione della legge n. 311 del 2004, promossi prima della data di

entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari.

Fa infine osservare che l'altro ramo del Parlamento ha soppresso l'articolo 2-*septies* – anch'esso introdotto dal Senato – relativo all'Elenco dei vitigni autoctoni, nel quale l'utilizzo del nome «Primitivo» veniva riservato esclusivamente alla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Manduria» e «Gioia del Colle».

Si apre il dibattito.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) esprime forti perplessità sull'impostazione complessiva del provvedimento in esame in quanto, in primo luogo, ritiene del tutto improprio affrontare una questione delicata, quale il radicamento della competenza giurisdizionale in materia di quote latte, in occasione dell'*iter* di conversione di un decreto-legge che presenta tutt'altro oggetto. Ritiene inoltre discutibile sotto il profilo procedurale intervenire incisivamente su un principio cardine dell'ordinamento costituzionale, quale è il radicamento del «giudice naturale», attraverso la mera presentazione di una proposta emendativa al testo del decreto-legge.

Pur ritenendo condivisibile la precisazione introdotta dalla Camera dei deputati con il comma 2-*bis* dell'articolo 2-*sexies*, esprime preoccupazione per la grave contraddittorietà che verrà a determinarsi in futuro, attraverso la contestuale presenza di controversie aventi il medesimo oggetto, radicate dinanzi a giudici differenti.

Per tali ragioni, esprime un giudizio negativo sul complesso del provvedimento, preannunciando un voto di astensione.

Il senatore VICINI (*DS-U*) preannuncia un voto contrario, in quanto il decreto-legge, a seguito delle modifiche introdotte, determina, a suo avviso, un'irragionevole divaricazione nelle competenze giurisdizionali, che avrebbe dovuto essere evitata, tanto più ove si considerino le condizioni di grave incertezza in cui versa il comparto lattiero-caseario. Ritiene infatti che l'introduzione del sistema basato sul disaccoppiamento potrebbe produrre conseguenze di estrema gravità per il tessuto produttivo presente nelle aree collinari e montane, ove non vengano adottate adeguate contromisure.

Nel sottolineare in proposito l'esigenza di attenersi alla massima coerenza da parte del titolare politico del Dicastero agricolo, ribadisce le proprie perplessità, confermando il proprio convinto voto contrario.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RONCONI dichiara chiuso il dibattito.

Interviene in sede di replica il relatore PICCIONI (*FI*), formulando una proposta di parere favorevole.

Il presidente RONCONI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

La Commissione conferisce mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente RONCONI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della seduta odierna, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente RONCONI avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani giovedì 23 giugno alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 31, 3178 E 3303**

Art. 1.

1.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di tutelare la concorrenza nel mercato di prodotti agroalimentari, armonizzata all'interesse dei consumatori e dei soggetti della relativa filiera, in coerenza con il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di regolazione dei mercati, la presente legge promuove:

a) la razionalizzazione e la trasparenza del processo di formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari;

b) il contrasto al ristagno dei prezzi di acquisto al produttore e alla lievitazione ingiustificata dei prezzi al consumo;

c) la migliore informazione al consumatore e la facilitazione del raffronto fra i prezzi;

d) l'interesse dei consumatori, dei produttori e degli altri soggetti della filiera produttiva;

e) la vendita in loco dei prodotti del territorio.».

Art. 2.**2.100**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 2.***(Intese territoriali fra associazioni professionali della filiera e associazioni dei consumatori)*

1. Le associazioni professionali maggiormente rappresentative degli agricoltori, dei trasformatori sia industriali che artigianali e dei commercianti, possono concludere intese territoriali, di livello regionale o subregionale, anche di durata pluriennale, con le quali definire il processo di trasferimento dei prodotti di cui all'articolo 1 e il processi di formazione dei prezzi, dalla produzione al consumo, individuando i passaggi della trasformazione e della distribuzione e gli eventuali passaggi ulteriori.

2. Le intese di cui al comma 1 possono essere estese alle associazioni dei consumatori per iniziativa e per scelta unanime dei soggetti promotori dell'intesa.

3. La conclusione dell'intesa mira a garantire: la rintracciabilità del prodotto, dalla produzione sino al consumo; la trasparenza del processo di formazione del prezzo, dal primo trasferimento sino al consumo; l'esclusione di soggetti e passaggi estranei alla filiera; la doppia indicazione, sull'etichetta del prodotto, del prezzo all'origine e di quello finale al consumo.

4. Le intese territoriali di cui al comma 1 riguardano il territorio di una intera regione, o di una parte di essa comprendente territori di due o più province, ovvero il territorio di una sola provincia, o di parte di essa, avente una popolazione non inferiore ai 200.000 abitanti.

5. Nel caso di intese riguardanti una regione o più province della stessa regione, le intese stesse sono concluse dalle associazioni professionali regionali.

6. Nel caso di intese territoriali riguardanti una sola provincia o parte di essa, sono concluse dalle associazioni professionali provinciali.

7. Il modello tipo delle intese territoriali di cui al comma 1 è definito, in coerenza con quanto previsto all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

2.9

PICCIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «associazioni professionali» con le seguenti: «organizzazioni professionali».

2.8

PICCIONI

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni professionali» inserire le seguenti: «maggiormente rappresentative».

2.5

BASILE

Al comma 2, sopprimere le parole da: «la doppia indicazione» fino alla fine del comma.

Art. 3.

3.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Gli accordi interprofessionali» con le seguenti: «Le intese territoriali» e le parole: «dei predetti accordi» con le seguenti: «delle predette intese».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «degli accordi interprofessionali» con le seguenti: «delle intese territoriali».

Art. 4.**4.3**

IL RELATORE

4.4

PICCIONI

Al comma 1, alle parole: «I soggetti economici» premettere le seguenti: «Gli imprenditori ed».

4.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «all'accordo interprofessionale» con le seguenti: «all'intesa di cui all'articolo 2, comma 1».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Possono aderire alle intese anche le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102».

Al comma 2, sostituire le parole: «nell'accordo» con le seguenti: «nell'intesa».

Al comma 3, sostituire le parole: «dell'accordo» con le altre: «dell'intesa».

Al comma 4, sostituire le parole: «nell'accordo medesimo» con le seguenti: «nell'intesa medesima» e le parole: «dell'accordo stesso» con le seguenti: «dell'intesa stessa».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «agli accordi interprofessionali» con le seguenti: «alle intese territoriali».

Art. 5.**5.100**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «aziende» con l'altra: «imprese».

5.101

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «accordo» con l'altra: «intesa».

Art. 6.**6.2**

BASILE

Sopprimere l'articolo.

6.3

DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. ...

1. Al fine di assicurare la trasparenza nei rapporti di filiera del comparto ortofrutticolo e migliorare l'informazione al consumatore, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, l'indicazione del prezzo unitario di origine corrisposto dal distributore, o direttamente dal venditore, al produttore, come risultante dalle rispettive fatture d'acquisto.

2. Chiunque ometta di indicare il prezzo di origine dei prodotti di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogarsi secondo le modalità previste dal comma 7 dello stesso articolo.»

6.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Indicazione dei prezzi all'origine e al consumo)

1. Le intese di cui all'articolo 2 possono prevedere che sull'etichetta del prodotto esposto per la vendita al consumatore, in spazi sia pubblici che privati, all'aperto o in ambienti chiusi, siano indicati, oltre al prezzo al consumo, anche il prezzo di acquisto dal produttore e la zona di provenienza così come desunti dalle intese medesime.».

6.4

DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere infine le parole: «così come desunti dall'accordo interprofessionale».

6.0.1

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Grave crisi di mercato)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è dichiarato lo stato di grave crisi di mercato per le produzioni di cui all'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per le quali il prezzo medio unitario rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, su base mensile, sia inferiore del trenta per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente.

2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori – di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Ai predetti

imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non dovrà determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti.

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto adottato d'intesa con il Ministro delle attività produttive, può stabilire, per le produzioni in stato di grave crisi di mercato di cui al comma 1 e limitatamente a tale periodo di crisi, limiti massimi ai margini di ricarico applicati dai trasformatori e dagli operatori della distribuzione al prezzo corrisposto per la materia prima ai produttori agricoli.».

6.0.2

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Accesso ai mercati locali)

1. Al fine di migliorare l'accesso dei prodotti agroalimentari ai mercati locali, le regioni stabiliscono, per le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la percentuale minima, comunque non inferiore al 10 per cento, della superficie di vendita del settore alimentare, da destinarsi esclusivamente a prodotti agroalimentari aventi origine nel territorio di rispettiva competenza.».

Art. 7.

7.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «agli accordi interprofessionali di filiera» con le seguenti: «alle intese territoriali».

7.4

BASILE

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

7.102

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «agli accordi interprofessionali di filiera» con le seguenti: «alle intese territoriali».

7.101

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «gli accordi interprofessionali» con le seguenti: «le intese territoriali».

Art. 8.**8.1**

IL RELATORE

8.2

PICCIONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ingiustificate di lievitazione».

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 22 GIUGNO 2005

265^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.**La seduta inizia alle ore 14.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice delle assicurazioni (n. 468)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MACONI (*DS-U*) esprime una valutazione positiva sull'opera di unificazione normativa realizzata con il provvedimento in esame. Vi era in effetti la necessità di fare chiarezza in una legislazione complessa che si era configurata in modo non ordinato e attraverso provvedimenti talvolta sovrapposti. Dalla unificazione derivano quindi effetti sicuramente condivisibili di riduzione e semplificazione delle norme e anche di maggiore flessibilità grazie al rinvio a disposizioni di carattere secondario. A suo giudizio, tuttavia, sarebbe stato necessario intervenire con maggiore determinazione innovativa. Ciò soprattutto sulla problematica degli organi di controllo, dato che la struttura dell'ISVAP richiederebbe una riforma adeguata anche per superare il suo carattere monocratico che non appare all'altezza delle esigenze effettive. Al tempo stesso sarebbe indispensabile un adeguato raccordo con la normativa in materia di tutela del risparmio in corso di definizione. Anche sul versante della trasparenza, bisognava procedere a rimuovere le disparità esistenti tra la disciplina dei rami danni e r.c. auto con quella del ramo vita, sempre nell'ottica, condivisibile, di recepimento delle norme europee. Particolari ga-

ranzie andrebbero poi introdotte per la vendita a distanza, con l'obiettivo di assicurare maggiore tutela agli assicurati. In questa ottica appare opportuna la scelta di distinguere le posizioni degli intermediari, proprio per garantire la clientela, ma sarebbe al tempo stesso indispensabile porre attenzione alle garanzie che debbono essere prestate dalle compagnie.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio occorrerebbe migliorarne l'efficienza anche attraverso un'opera di maggiore semplificazione. Ciò vale anche per le norme che regolano la iscrizione dei diversi intermediari, che devono essere più semplici e in grado di garantire la massima trasparenza.

Di grande rilievo sarebbe, infine, a suo avviso l'inserimento nel codice di una norma che prevedesse l'indennizzo diretto degli assicurati, con evidenti vantaggi in termini di tempestività della liquidazione, di semplificazione delle procedure e di riduzione del contenzioso.

Il presidente PONTONE (AN) – non essendovi altri interventi in discussione generale – presenta ed illustra una proposta di parere sottolineando, in particolare che in essa sono contenute anche specifiche osservazioni che vanno nella direzione dei rilievi formulati dal senatore Macconi. Si riferisce in particolare ai problemi delle vendite a distanza, della segmentazione del registro degli intermediari, della separazione patrimoniale dei conti degli intermediari e anche del cosiddetto indennizzo diretto. Sottolinea inoltre la notevole importanza della osservazione concernente il comma 3 dell'articolo 165, la cui soppressione eviterebbe potenziali effetti negativi sui consumatori ed il rischio di elusione dell'obbligo di contrarre l'assicurazione r.c. auto.

Il senatore MUGNAI (AN) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal Presidente, sottolineando come essa contenga precise indicazioni volte a migliorare ulteriormente il testo del provvedimento in termini di semplificazione, di trasparenza e di tutela dei consumatori.

La senatrice D'IPPOLITO (FI) esprime la sua valutazione favorevole della sua parte politica sulla proposta illustrata dal presidente Pontone, nella quale sono effettivamente contenute osservazioni che, una volta recepite, potranno rendere ancora più efficace la struttura del provvedimento, specie per ciò che si riferisce alla trasparenza dei rapporti tra intermediari e assicurati e alla omogeneità del sistema sanzionatorio.

Il sottosegretario COTA, dopo aver segnalato l'esigenza di coordinare la normativa contenuta nel disegno di legge di tutela del risparmio con il provvedimento in esame, specie con riferimento alla materia assicurativa in campo previdenziale e quindi alle competenze della COVIP, si sofferma in particolare sulla questione del cosiddetto indennizzo diretto. Si tratta a suo avviso di un meccanismo pienamente condivisibile che produrrebbe effetti largamente positivi per i consumatori. Si augura, pertanto, che la

questione possa essere affrontata in modo efficace nel testo definitivo del codice delle assicurazioni.

Il presidente PONTONE (AN) precisa che nella proposta di parere è stata inserita una specifica osservazione concernente l'esigenza di coordinare il testo del provvedimento con gli orientamenti che si determinano con riferimento al disegno di legge n. 3328 di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari.

Il senatore MACONI (DS-U) dichiara il proprio voto di astensione.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal Presidente e allegata al resoconto della seduta odierna.

IN SEDE REFERENTE

(2925) CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell'attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale

(2855) BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 27 ottobre 2004.

Il presidente PONTONE ricorda che la Commissione ha esaminato i disegni di legge in titolo giungendo alla definizione di un testo unificato. Su tale testo e sugli emendamenti presentati su di esso non sono peraltro pervenuti i pareri, in particolare delle Commissioni 1^a e 5^a. Ritiene opportuno sollecitare la formulazione di tali pareri al fine di portare rapidamente a compimento, qualora ve ne siano le condizioni, l'esame dei disegni in titolo.

Il senatore GARRAFFA (DS-U) prende atto di quanto precisato dal Presidente. Sottolinea peraltro che dopo la conclusione positiva dei lavori del Comitato ristretto, da cui è effettivamente scaturito un testo unificato largamente condiviso, il precedente relatore, senatore Bettamio, ha presentato numerosi emendamenti che hanno riaperto la discussione e determinato un notevole prolungamento dei tempi di esame. Nel frattempo i problemi irrisolti che costituivano la premessa che rendeva necessario giungere ad una nuova regolazione della materia si sono ulteriormente aggravati con le conseguenze che sono oggi sotto gli occhi di tutti. Giunge peraltro notizia che il Governo sarebbe intenzionato a presentare un emendamento sul disegno di legge sulla competitività in corso di esame alla Camera. Sarebbe opportuno che la Commissione fosse tempestivamente informata sulla reale volontà dell'Esecutivo, sia con riferimento al metodo che si intende seguire – che rischia di essere gravemente penalizzante

per i lavori e gli approfondimenti già compiuti dalla Commissione – sia soprattutto sul merito delle scelte.

Il presidente PONTONE fornisce rassicurazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BASTIANONI (*Mar-DL-U*) chiede l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 3463 – norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani – già approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente PONTONE assicura che tale richiesta sarà sottoposta all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 14,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 468

La 10^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. relativamente ai requisiti per l'iscrizione delle società di intermediazione, appare opportuno uniformare le condizioni di iscrizione delle società di intermediazione assicurativa a quelle previste per le società di intermediazione riassicurativa, precisando i soggetti tenuti all'iscrizione e prevedendo altresì che la società che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa, debba dotarsi di un'adeguata organizzazione;

2. con riguardo alle disposizioni relative al «passaporto europeo» delle banche che distribuiscono prodotti assicurativi, occorrerebbe estendere la legittimazione all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa negli altri Stati membri dell'Unione europea a tutti gli intermediari iscritti nel registro ISVAP;

3. con riguardo alle disposizioni in materia di doveri e responsabilità verso gli assicurati, occorrerebbe valutare – sempre nel rispetto delle fonti comunitarie – la possibilità di prevedere norme più flessibili, anche limitando la previsione dei singoli sottoconti, nell'ambito del conto separato ai soli intermediari di cui all'art. 143, comma 2, lettera a), i quali, in particolare, non dovrebbero poter subordinare la fornitura di prodotti o servizi bancari o finanziari all'acquisto di prodotti assicurativi, salvo che questi ultimi non siano funzionali ai prodotti bancari o finanziari venduti;

4. in tema di informazione precontrattuale, sarebbe preferibile precisare che l'ISVAP, anche tenendo conto delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all'attività di intermediazione definisce le regole di comportamento nei confronti del contraente, con riferimento, tra l'altro, anche ai suoi rapporti di natura societaria con l'impresa di assicurazione. Inoltre, si sottolinea l'opportunità di precisare che, in ogni caso, gli intermediari iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 143, lettera d), non possono subordinare la vendita di prodotti bancari o finanziari all'acquisto di prodotti assicurativi da essi intermediati;

5. sarebbe opportuno prevedere l'obbligo di predisposizione del prospetto informativo per i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazioni, integrando in tal senso l'articolo 213;

6. nel fissare i principi generali in materia di trasparenza ed informativa contrattuale, occorrerebbe specificare maggiormente che tra le caratteristiche dei prodotti che devono essere rese note nell'informativa al

contraente, vi siano anche i termini economici del contratto, inclusi i costi connessi a ciascun prodotto;

7. sarebbe preferibile riformulare il comma 2 dell'articolo 152, in materia di informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza, esplicitando che l'informativa al consumatore deve comunque essere resa integralmente prima della conclusione del contratto;

8. in termini più generali, laddove viene prevista la costituzione di banche dati relative al settore assicurativo, anche qualora le stesse siano gestite dall'istituto di vigilanza, si ritiene opportuno, al fine di evitare distorsioni dal punto di vista concorrenziale, consentire alle imprese l'accesso alle sole informazioni strettamente necessarie per assolvere alle finalità che il legislatore ha inteso perseguire;

9. appare opportuno incrementare la forbice attualmente prevista tra minimi e massimi edittali delle sanzioni, al fine di prevedere un meccanismo sanzionatorio equo e flessibile, tenendo anche conto, in quanto compatibile, della disciplina di cui al testo unico bancario ed al testo unico sugli intermediari finanziari;

10. occorrerebbe prevedere, nel caso di più azioni di legge omissioni che comportino violazione della medesima disposizione di legge, a causa di una mera disfunzione organizzativa dell'impresa, l'applicazione di un'unica sanzione, a condizione che l'impresa abbia sanato tale disfunzione, e che tale circostanza sia stata verificata dall'ISVAP;

11. sarebbe preferibile introdurre la possibilità di sospendere la procedura di applicazione delle sanzioni ove l'impresa dimostri che, nel caso di specie, sono in corso accertamenti per fondato sospetto di frode;

12. con riguardo alle procedure di liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli, appare opportuno sopprimere la sanzione prevista per il caso di mancata richiesta di integrazione delle domande di risarcimento incomplete, tenuto conto che la normativa vigente configura tale richiesta quale onere posto a carico dell'impresa, al cui mancato assolvimento riconnette le sanzioni disposte per mancata offerta nei termini, anche in presenza di domande incomplete;

13. si rileva inoltre l'opportunità di prevedere, in tema di obbligo a contrarre, la possibilità per le imprese assicuratrici di rifiutare le proposte di assicurazione di veicoli inidonei alla circolazione ovvero alla navigazione, in quanto non omologati, non immatricolati o non sottoposti a revisione;

14. sempre con riferimento alle procedure di liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli, in considerazione del contenuto tipico legislativamente fissato per la domanda di risarcimento dei danni, occorrerebbe precisare che, in caso di domanda incompleta, l'impresa che abbia regolarmente provveduto a chiederne l'integrazione non incorre in mora sino a quando l'integrazione stessa sia pervenuta;

15. appare opportuno sopprimere la disposizione che consente l'esperibilità dell'azione risarcitoria anche in caso di mancato rispetto, da parte del danneggiato, delle modalità previste dalla legge per la presentazione della richiesta di risarcimento;

16. si sottolinea l'opportunità di prevedere la fissazione dei principi e dei criteri da seguire per la redazione della tabella unica nazionale delle menomazioni e dei relativi valori economici per la liquidazione dei danni alla persona di non lieve entità, sulla base della giurisprudenza in materia di risarcimento del danno biologico;

17. occorrerebbe coordinare le disposizioni che prevedono il funzionamento della banca dati elettronica dei contratti di assicurazione r.c. auto con le competenze del Centro di informazione italiano, valorizzando, sulla base di principi di economicità della gestione, le eventuali banche dati private già esistenti;

18. in relazione alla segmentazione del registro degli intermediari, per ragioni di trasparenza nei confronti dei consumatori e per evitare possibili confusioni circa il ruolo svolto dall'intermediario, sarebbe preferibile non consentire la contemporanea iscrizione in diverse sezioni del registro;

19. con riguardo alla separazione patrimoniale dei conti personali dell'intermediario da quelli sui quali confluiscono le somme di pertinenza dell'impresa di assicurazione, si rileva l'opportunità di chiarire che su tali ultimi conti non possono essere effettuati pignoramenti, sequestri o azioni da parte di creditori dell'intermediario;

20. si ritiene altresì opportuno prevedere, in relazione al pagamento dei premi effettuato al broker, che la sanzione in caso di omissione o comunicazione non veritiera circa la propria abilitazione all'incasso, non sia limitata esclusivamente alla radiazione, ma possa essere graduata con l'applicazione delle altre sanzioni disciplinari previste dal codice, consentendo in tal modo all'Autorità di vigilanza una ponderata valutazione del caso concreto ai fini della sanzione da applicare. Sarebbe inoltre opportuno chiarire la disciplina applicabile nel caso di polizza intermediata dal broker in regime di coassicurazione;

21. appare altresì opportuno valutare la soppressione dell'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 165, al fine di evitare il determinarsi di potenziali effetti negativi sui consumatori, sulle condizioni di concorrenza dei mercati assicurativi interessati e di sostanziale elusione dell'obbligo di contrarre assicurazione r.c. auto;

22. occorrerebbe, inoltre, valutare l'ipotesi di introdurre il principio del cosiddetto indennizzo diretto, ferma restando la necessità di una completa ridefinizione dell'attuale sistema risarcitorio, che ne risulterebbe fortemente influenzato;

23. si evidenzia infine l'esigenza di coordinare il testo del provvedimento con gli orientamenti che si determinano con riferimento al disegno di legge n. 3328, in materia di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 22 GIUGNO 2005

278^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(3447) *Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale*
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno scorso.

Dopo aver ricordato che si è conclusa nella seduta precedente la votazione degli emendamenti al testo del decreto legge in titolo, il presidente TOMASSINI pone in votazione il conferimento del mandato al relatore.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a richiedere di svolgere la relazione orale.

(255-379-623-640-658-660-B) *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bastianoni; Mulas ed altri; Tomassini; Carella; Carella; Mascioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati.
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 maggio scorso.

Il presidente relatore TOMASSINI (FI) dà conto dei pareri trasmessi dalle Commissioni consultate. Dichiarando quindi di ritirare gli emendamenti 8.1, 10.1 e 12.1, riservandosi la possibilità di ripresentarli all'Assemblea. Non essendo state presentate altre proposte emendative, pone in votazione

il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Aula sul disegno di legge in titolo.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a richiedere di svolgere la relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, e che modifica la direttiva 2001/83/CE (n. 501)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno scorso.

Constatato che non vi sono richieste d'intervento in sede di discussione generale, il presidente TOMASSINI (*FI*), relatore sull'atto del Governo in esame, procede ad illustrare la propria proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al presente resoconto).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/50/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini (n. 495)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno scorso.

In assenza di richieste d'intervento in sede di discussione generale, ha la parola il relatore SALZANO (*UDC*), che illustra il proprio schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
NN. 255-379-623-640-658-660-B**

Art. 8.

8.1

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,».

Art. 10.

10.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

Art. 12.

12.1

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «, da una rappresentanza» fino alla fine del periodo.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 495

La 12^a Commissione (Igiene e sanità), esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) l'articolo 9 dello schema non riproduce il contenuto dell'articolo 6, lettera *a)*, punto *i)*, secondo trattino, della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991 – trattino che fa riferimento alla paratubercolosi ed alla linfadenite caseosa –. Inoltre, il medesimo articolo 9 dello schema stabilisce (al comma 1, lettera *b)*) i requisiti con riferimento alla malattia del trotto (scrapie), i quali sono stati invece soppressi nel suddetto articolo 6 della direttiva 91/68/CEE (la soppressione è stata operata dall'articolo 1 della direttiva 2001/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001).

Tale duplice difformità rispetto all'ordinamento comunitario appare dovuta ad un'errata ricognizione di quale sia la versione vigente dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive modificazioni. In quest'ultima, infatti, mentre sussiste il riferimento alla paratubercolosi ed alla linfadenite caseosa, è stata soppressa (dalla novella di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 19 marzo 2002) la disciplina sui requisiti relativi alla malattia del trotto.

Occorrerebbe, in conclusione, ripristinare la conformità alla disciplina comunitaria;

b) analogamente, nell'allegato B dello schema, dovrebbe essere soppressa la rubrica II (la quale fa riferimento alla malattia del trotto summenzionata), in conformità alle vigenti versioni dell'allegato B della direttiva 91/68/CEE, e successive modificazioni, e dell'allegato B del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1992, e successive modificazioni;

c) lo schema in esame (cfr., in particolare, l'articolo 12) non recepisce, come appare invece necessario, le norme (di cui all'articolo 8-*bis*, paragrafo 4, della direttiva 91/68/CEE, e successive modificazioni) sulla sospensione e la revoca dell'autorizzazione per il centro di raccolta;

d) si rileva che l'allegato E dello schema è identico all'allegato E della direttiva 91/68/CEE, e successive modificazioni, mentre la relazione illustrativa dello schema fa riferimento all'esigenza di apportare alcune correzioni tecniche, nell'intitolazione dei modelli di certificato, rispetto alla disciplina comunitaria.

Appare opportuno, quindi, l'effettivo inserimento di tali correzioni;

e) sotto il profilo letterale, si rileva che l'articolo 3, commi 2 e 3, dello schema adopera la locuzione «garanzie accessorie», mentre il successivo articolo 9, comma 1, alinea, impiega un'espressione diversa, «garanzie complementari», che è peraltro quella usata nella versione in italiano della direttiva 91/68/CEE, e successive modificazioni.

Inoltre, nell'allegato A dello schema, sia il capitolo I, sezione I, sia il capitolo II si intitolano «azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi», mentre il medesimo capitolo II dovrebbe recare il titolo «azienda ovina o caprina indenne da brucellosi» (in conformità all'articolo 2, lettera *b*), numero 5), della direttiva 91/68/CEE, e successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), dello schema in esame).

Occorrerebbe, infine, negli allegati allo schema, correggere locuzioni quali «presente direttiva» od altre analoghe.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 501

La 12^a Commissione (Igiene e sanità), esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) nell'articolo 9, appare opportuno esplicitare che l'adeguata formazione professionale debba essere fornita al personale in tempo utile, così come previsto («in tempo opportuno») dall'articolo 10 della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003;

b) riguardo alla presentazione delle relazioni di cui all'articolo 19, comma 2, dello schema, si rileva che – in base all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2002/98/CE – il primo termine *a quo* dovrebbe essere costituito non dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ma dalla data di entrata in vigore della direttiva medesima (8 febbraio 2003). Di conseguenza, appare opportuno prevedere un termine più breve per la presentazione della prima relazione, dal momento che essa, in base alla direttiva, doveva essere trasmessa già nel febbraio 2005;

c) occorrerebbe definire un coordinamento tra l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 26 dello schema, quello previsto dall'articolo 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107, e quello proposto dall'articolo 22 del disegno di legge attualmente all'esame del Senato in terza lettura (A.S. n. 255-379-623-640-658-660-B);

d) occorre valutare se sia opportuno espungere dallo schema alcune norme che, da un lato, non sono necessarie ai fini del recepimento della direttiva 2002/98/CE e che, dall'altro, appaiono sovrapporsi alle previsioni del suddetto disegno di legge A.S. n. 255-379-623-640-658-660-B. Tale appare il caso di alcune disposizioni contenute nell'articolo 29 dello schema, che concerne i centri di frazionamento e di produzione di emoderivati;

e) appare opportuno chiarire il combinato disposto degli articoli 30 e 31 dello schema.

In particolare, occorrerebbe esplicitare se, come sembra, le norme vigenti nelle singole regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora differiscano da quelle poste dal presente decreto, continuino a trovare applicazione, sempre che rientrino nelle competenze legislative degli enti summenzionati, fino all'adeguamento previsto all'articolo 30 e, in ogni caso, non oltre il 7 novembre 2005;

f) riguardo all'allegato III dello schema, relativo ai requisiti in materia di etichettatura, che fa rinvio alla normativa vigente, occorrerebbe valutare se la disciplina debba richiedere l'indicazione, oltre che della

composizione e del volume degli anticoagulanti e delle soluzioni additive (come prevede l'allegato 3 del decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 13 aprile 2005), anche della denominazione dei medesimi (come letteralmente prevede l'allegato III della direttiva 2002/98/CE);

g) sotto il profilo formale, si rileva che vi è un salto nella numerazione dei Capi, in quanto dal Capo VIII si passa al Capo X; peraltro, l'articolo 27 (concernente i requisiti tecnici ed il loro adeguamento al progresso tecnico e scientifico) appare estraneo all'ambito del suddetto Capo VIII («Relazioni e sanzioni»).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 22 GIUGNO 2005

432^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CHINCARINI (LP) rappresenta alla Commissione la grave situazione che si sta verificando presso il lago di Garda dove, anche in seguito alle mutazioni climatiche, si sta assistendo ad un pericoloso abbassamento dei livelli delle acque. Tale situazione, peraltro, è resa ancor più grave dalle contrapposte esigenze avanzate dal mondo agricolo, industriale ed imprenditoriale. Allo scopo di approfondire questa delicata vicenda, pertanto, sarebbe opportuno che la Commissione programmasse al più presto l'audizione dei competenti rappresentanti tanto del Governo quanto delle regioni interessate.

Il senatore SPECCHIA (AN), nell'associarsi alle considerazioni espresse dal senatore Chincarini, ritiene utile che in futuro la Commissione possa effettuare un sopralluogo nelle aree in questione.

Il senatore MONCADA (UDC) osserva che, al di là delle grave situazione che si sta verificando presso il lago di Garda, in gran parte dell'Italia settentrionale sono presenti gravi problemi attinenti alla emergenza idrica, come peraltro dimostrato dai livelli assai bassi del fiume Po. E' naturale, quindi, che una situazione talmente estesa e problematica possa innescare le reazioni soprattutto del mondo agricolo.

Il senatore ROTONDO (DS-U) condivide le valutazioni espresse dai senatori intervenuti.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Chincarini che quanto da lui segnalato potrà essere oggetto di un apposito affare assegnato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 488)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)

Il relatore PONZO (*FI*) ricorda che la Commissione dovrebbe esprimere il proprio parere sullo schema di decreto legislativo in titolo entro il 28 giugno p.v.. Senonché, non è a tutt'oggi pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata, né è stata prodotta la relazione tecnica, da redigersi conformemente a quanto disposto dall'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

Il Presidente del Senato, all'atto dell'assegnazione, ha disposto che le competenti Commissioni non potranno concludere l'esame del decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto ad integrare della prescritta documentazione la richiesta di parere.

Poiché, a quanto è dato sapere, la Conferenza unificata dovrebbe esprimere il parere di propria competenza il prossimo 30 giugno, è stata sua cura chiedere al Rappresentante del Governo, onorevole Tortoli, l'impegno ad attendere fino al 6 luglio p.v. prima di adottare il decreto legislativo, così da consentire alla 13^a Commissione permanente del Senato di esprimere il proprio parere.

Il sottosegretario Tortoli, a nome del Governo, si è impegnato nel senso richiestogli.

Il senatore CHINCARINI auspica che il relatore possa tener conto nel parere da esprimere della necessità di poter premiare i comuni maggiormente virtuosi per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti.

Il presidente NOVI prende atto di quanto testé dichiarato dal senatore Ponzo e fa presente che il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in titolo avrà luogo entro il 6 luglio p.v.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (n. 494)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZAPPACOSTA (*AN*) illustra lo schema di decreto in titolo, facendo presente che esso dispone l'abrogazione del decreto legislativo

n. 39 del 1997 con il quale fu recepita la direttiva 90/313/CEE. Tale provvedimento, in particolare, ridisciplina la materia al fine di ampliare il diritto di accesso alle informazioni ambientali attraverso una estensione della definizione di informazione ambientale, attraverso la definizione di un contenuto minimo della documentazione amministrativa, nonché mediante la previsione di una tutela amministrativa del diritto di accesso. Dopo aver fatto cenno ai profili finanziari del provvedimento – dall’attuazione del quale non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – si sofferma sull’articolato, ad iniziare dall’articolo 1 che individua le finalità del provvedimento, mentre l’articolo 2 introduce la definizione di informazione ambientale. L’articolo 3 definisce il termine e le modalità del procedimento di accesso, mentre l’articolo 4 introduce l’obbligo di istituire cataloghi pubblici e punti di informazione.

L’articolo 5 disciplina poi i casi di esclusione del diritto di accesso, mentre l’articolo 6 introduce la possibilità di prevedere tariffe per rendere disponibile l’informazione ambientale. L’articolo 7 individua forme di tutela del diritto di accesso, mentre i successivi articoli 8 e 9 prevedono, rispettivamente, il contenuto minimo della documentazione amministrativa, nonché i compiti assegnati all’agenzia nazionale per l’ambiente e i servizi tecnici. L’articolo 10 stabilisce termini e modalità delle informazioni che le autorità pubbliche sono tenute a trasmettere al Ministero dell’ambiente, mentre i successivi articoli 11 e 12 prevedono, rispettivamente, l’attuazione del principio di leale collaborazione e norme di carattere finanziario. Dopo aver dato conto brevemente delle osservazioni fin qui pervenute da parte delle altre Commissioni, nonché dei termini dell’accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, propone che la Commissione esprima parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Ad avviso del senatore MARTONE (*Misto-RC*) i problemi relativi all’accesso e al diritto all’informazione ambientale rivestono una importanza fondamentale che però non sembra essere stata colta dal provvedimento all’esame della Commissione, all’interno del quale sono presenti alcune carenze. In particolare, si omette qualsiasi riferimento alla Convenzione di Aarhus, mentre non si prevede alcuna tutela giurisdizionale in favore dei cittadini nel caso in cui venga violato il diritto all’accesso all’informazione ambientale. Inoltre, suscita perplessità quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 8, soprattutto in ordine al previsto termine di due anni, mentre non vi è il giusto riconoscimento del basilare principio del consenso informato sul diritto all’accesso all’informazione: in tal senso, la previsione di centri di informazione pubblica rischia di rappresentare un’operazione del tutto inefficace.

Ulteriori elementi critici solleva quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera *b*) che prevede una limitazione ed esclusione dell’accesso all’informazione ambientale quando la divulgazione dell’informazione reca pregiudizio alle relazioni internazionali, all’ordine e alla sicu-

rezza pubblica e alla difesa nazionale. E' peraltro emblematico che, prendendo proprio a pretesto le ragioni di ordine pubblico, di recente si è verificato che l'associazione Greenpeace sia stata posta sotto giudizio nel Regno Unito per aver diffuso informazioni su alcuni carichi chimici. Infine, ribadisce come non si sia dato sufficiente risalto nel provvedimento in titolo alla Convenzione di Aarhus, soprattutto poiché nello schema si omette qualsiasi previsione di ricorso giurisdizionale in favore di cittadini.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*), pur ritenendo interessante e per certi versi condivisibile il contenuto del provvedimento in esame, ritiene doveroso che la Commissione apra un serio spazio di approfondimento soprattutto sui presupposti dell'emanazione dello schema di decreto legislativo. In tal senso, il tema dell'informazione ambientale e dell'accesso alla medesima può essere inteso in modo riduttivo come mera disciplina giuridica del diritto all'informazione; ma, sulla base di questa accezione, tale tematica potrebbe farsi rientrare in quella più vasta della trasparenza della pubblica amministrazione. In realtà, ci si trova davanti ad un vero e proprio diritto che risulta essere disciplinato da apposite direttive comunitarie, diritto che a sua volta, rinvia ad un vero e proprio diritto soggettivo dei cittadini all'ambiente. Non a caso, inoltre, la convenzione di Aarhus rappresenta una fonte che disciplina questi diritti, al di là della dimensione esclusivamente comunitaria, nel senso di prevedere accanto ad un diritto all'ambiente un corrispondente dovere degli Stati a legiferare affinché questo diritto venga concretamente realizzato.

Da tali premesse consegue quindi la valenza sostanziale, concreta ed azionabile del diritto soggettivo all'ambiente il quale si presenta con innegabili implicazioni procedurali. E' questo pertanto il contesto giuridico all'interno del quale dovrebbe essere correttamente inquadrato il diritto all'informazione ambientale, il quale, sulla base di questa interpretazione, rappresenta un tassello prezioso nella affermazione di una compiuta democrazia. Anche sulla base di tali considerazioni il semplice concetto di comunicazione ambientale appare inadeguato perché esso rappresenta una concessione che le autorità pubbliche dall'alto rivolgono a favore di cittadini che rimangono del tutto passivi. In conclusione, auspica che la Commissione possa riflettere in modo adeguato sulle importanti implicazioni che derivano dai concetti del diritto all'informazione ambientale e del diritto all'accesso delle medesime informazioni.

Il presidente NOVI, nel dichiarare chiusa la discussione, fa presente ai senatori Martone e Giovanelli che le considerazioni da loro formulate meritano senz'altro la massima attenzione. Tuttavia la Commissione è in qualche modo obbligata a terminare l'esame del provvedimento in titolo, stante la prossimità della scadenza del termine utile per esprimersi sullo stesso e tenuto conto degli impegni che coinvolgeranno la Commissione nelle prossime settimane.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Zappacosta a redigere un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente NOVI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 23 giugno, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente NOVI avverte che, al termine della seduta della Commissione, si riunirà la Sottocommissione per i pareri, per esprimere il parere, alla 3^a Commissione permanente, sul disegno di legge n. 3177.

La seduta termina alle ore 15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCLEDÌ 22 GIUGNO 2005

102^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRECO

*Interviene il ministro per le politiche comunitarie La Malfa.**La seduta inizia alle ore 14,30.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente GRECO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Propone quindi che se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità sia adottata per il prosieguo dei lavori.

Convieni la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per le politiche comunitarie sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al ministro La Malfa, il quale interviene per la prima volta ai lavori della Commissione e lo invita a svolgere le comunicazioni sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Ha quindi la parola il ministro LA MALFA, il quale svolge un'ampia relazione.

Ringraziato il Ministro per le comunicazioni rese, il PRESIDENTE propone che il conseguente dibattito sia rinviato ad altra seduta.

La Commissione conviene e pertanto il seguito della procedura informativa è rinviato.

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona: audizione del Ministro per le politiche comunitarie

Il PRESIDENTE introduce il tema oggetto dell'indagine, invitando poi il ministro La Malfa – che ringrazia nuovamente per la disponibilità – a svolgere una esposizione preliminare sui profili di interesse della Commissione.

Il ministro LA MALFA svolge una relazione preliminare e successivamente replica agli interventi del PRESIDENTE e indi dei senatori BASILE(*Mar-DL-U*), MANZELLA (*DS-U*), COVIELLO (*Mar-DL-U*), PIZZINATO (*DS-U*), CHIRILLI (*FI*), FALOMI (*Misto-Cant*) e BUDIN (*DS-U*).

Il presidente GRECO ringrazia il ministro La Malfa per il prezioso contributo offerto e dichiara conclusa la sua audizione.

Rende poi noto che l'indagine proseguirà con l'audizione del ministro dell'economia e della finanze, Domenico Siniscalco, prevista per martedì 28 giugno, alle ore 14,30.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA XXXIII RIUNIONE COSAC

Il presidente GRECO dà lettura del resoconto della XXXIII riunione COSAC svoltasi a Lussemburgo dal 16 al 18 maggio 2005 (pubblicato in allegato).

La seduta termina alle ore 16,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA XXXIII RIUNIONE DELLA CONFERENZA DEGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI NEGLI AFFARI EUROPEI E COMUNITARI DEI PARLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA (COSAC) – LUSSEMBURGO 17-18 MAGGIO 2005

Nelle giornate dal 17 al 18 maggio 2005 si è svolta a Lussemburgo la XXXIII riunione della Conferenza degli organismi specializzati negli affari europei e comunitari dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC). A tale Conferenza ha partecipato una delegazione della 14^a Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica, composta dal presidente Mario Greco e dai vicepresidenti Antonio Girfatti e Andrea Manzella, nonché una delegazione della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati, composta dal presidente Giacomo Stucchi e dal vicepresidente Domenico Bova.

I lavori hanno avuto inizio nella mattinata del 17 maggio, con il saluto del presidente della Camera dei deputati del Lussemburgo, onorevole Ben Fayot, il quale ha rinviato alla successiva Conferenza dei presidenti la richiesta preliminare del presidente polacco Smolen di integrare l'ordine del giorno della XXXIII COSAC con la discussione sulla situazione in Bielorussia (oggetto di una precedente lettera congiuntamente alle delegazioni lituana, lettone ed estone).

Si è quindi passati al primo punto all'ordine del giorno, riguardante l'esperimento sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle proposte legislative della Commissione europea costituenti il «terzo pacchetto ferroviario». Il segretariato COSAC ha distribuito un documento che raccoglieva le posizioni delle 31 Camere (su 37) che hanno partecipato all'esperimento. Da questo documento potevano enuclearsi una serie di punti che hanno costituito argomento di dibattito tra le varie delegazioni. In particolare, dall'esperimento è emerso: che le Commissioni affari europei dei parlamenti coinvolte nell'esperimento sono state 27, mentre in 16 casi sono state coinvolte le Commissioni settoriali (in primis, le Commissioni trasporti); che i governi sono stati invitati nell'esame parlamentare in circa la metà dei casi; che 14 Camere hanno riscontrato che una o più delle (quattro) proposte legislative della Commissione europea violavano il principio di sussidiarietà; che 10 Camere hanno riscontrato che la proposta di regolamento relativo alle indennità per inosservanza dei requisiti contrattuali di qualità nei servizi di trasporto ferroviario di merci (COM (2004) 144 def.) violava il principio di sussidiarietà.

Al di là delle questioni di merito, sui cui l'esperimento non permetteva di esprimere una posizione distinta da quella assunta, nella loro autonomia, da ciascuna camera, un ampio consenso delle delegazioni si è registrato sulle questioni di carattere procedurale. In effetti, le principali difficoltà incontrate dalle Camere che hanno partecipato all'esperimento sono sintetizzabili nelle seguenti cinque: 1) la mancanza da parte delle proposte della Commissione europea di una motivazione sufficiente circa il rispetto del principio di sussidiarietà; 2) la mancanza di traduzione delle proposte nelle lingue dell'Unione a 25; 3) la ristrettezza del periodo temporale di sei settimane per pervenire all'espressione del parere; 4) gli sforzi per poter chiaramente distinguere il principio di sussidiarietà da quello di proporzionalità; 5) la mancanza di informazioni sui risultati degli altri parlamenti. Il contributo finale della XXXIII COSAC ha dettagliatamente illustrato le suddette difficoltà, invitando la presidenza inglese a valutare la possibilità di proporre un eventuale altro esperimento.

Il presidente Mario Greco ha evidenziato come il Senato della Repubblica per esaminare il «terzo pacchetto ferroviario» non abbia seguito una procedura particolare, *ad hoc*, ma abbia utilizzato la procedura prevista dal Regolamento concernente il processo di formazione degli atti legislativi comunitari nella fase ascendente, che consente alla Commissione Politiche dell'Unione europea di rendere direttamente il proprio parere al governo qualora la Commissione competente per il merito non si sia espressa nel termine previsto. Ha anche sottolineato che nell'esperimento condotto in Senato, soltanto la Commissione Politiche dell'Unione europea ha trattato la materia del terzo pacchetto. Ciò è anche dovuto al fatto che il Senato italiano non ha ancora deciso la procedura specifica per effettuare il controllo di sussidiarietà. La Commissione Politiche dell'Unione europea si è quindi espressa l'11 maggio con un parere generale alla Commissione di merito, comprendente una parte dedicata al fondo delle proposte e una parte dedicata al principio di sussidiarietà.

Illustrando i risultati dell'esperimento nella 14^a Commissione, ha rilevato che con riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà, solo due delle proposte legislative della Commissione europea (COM(2004) 142 def. e COM(2004) 144 def.) recano una puntuale motivazione; le altre hanno dei brevi cenni nei considerando. Da questo punto di vista ha quindi sottolineato l'importanza che le proposizioni legislative della Commissione europea rechino un più puntuale apparato motivazionale a sostegno dell'affermazione del rispetto del principio di sussidiarietà, come sancito dall'articolo 5 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed esplicitato nel Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ad esso annesso. La 14^a Commissione ha inoltre rilevato che il termine di sei settimane dalla trasmissione delle proposte legislative della Commissione europea, previsto dal meccanismo di «allerta precoce», entro cui i parlamenti nazionali possono svolgere una funzione di vigilanza circa il rispetto del principio di sussidiarietà, debba essere effettivo e che quindi debba decorrere dalla data in cui le proposte legislative siano disponibili in tutte le lingue dell'Unione. Infine, è stato constatato che la

proposta di regolamento relativo alle indennità per inosservanza dei requisiti contrattuali di qualità nei servizi di trasporto ferroviario di merci (COM (2004) 144 def.) presenta dei profili di criticità per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto non si limita ai trasporti internazionali di merci, ma si applica anche ai trasporti nazionali, materia questa che dovrebbe essere lasciata alla disciplina degli Stati, trattandosi di materia di competenza concorrente. E che peraltro, tale proposta di regolamento non sembra valorizzare il fatto che la qualità deve essere oggetto dell'impegno commerciale degli operatori nei loro rapporti contrattuali con i clienti, e non già oggetto di un'imposizione legale.

Il presidente Giacomo Stucchi ha quindi illustrato la posizione della XIV Commissione della Camera dei deputati che ha riscontrato la sussistenza di alcuni impedimenti per quanto riguarda l'esame del pacchetto ferroviario. In primo luogo, l'impossibilità di individuare la Commissione o le Commissioni competenti per il controllo di sussidiarietà, non essendo stati ancora decisi né gli organi competenti né le procedure da seguire. In secondo luogo, la necessità di attendere la definitiva partenza del progetto di scambio di informazioni collegato all'IPEX. In terzo luogo, la considerazione che in questa fase sia più opportuno un esame di documenti di carattere più generale, tra i quali ad esempio il programma legislativo della Commissione europea (come già richiesto dalle Conclusioni della Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell'Unione di Budapest del maggio 2005) o quelli in materia di spazio di libertà, di sicurezza e giustizia.

In chiusura, il ministro dei trasporti lussemburghese, Lucien Lux, ha illustrato lo stato dei negoziati in Consiglio sul pacchetto, richiamando il libro bianco sui trasporti dell'inizio degli anni '90 e la questione dell'eurobollo. Ha riportato le posizioni critiche emerse in Consiglio sulla proposta di regolamento 144 e sulla proposta di regolamento 143, posizioni che sostanzialmente possono essere ricondotte al timore di un eccesso di regolazione nel settore ferroviario. Inoltre, per molti Stati il pacchetto dovrà essere oggetto di separate delibere.

Il secondo punto all'ordine del giorno ha riguardato uno scambio di opinioni sulla proposta polacca di modificare l'articolo 4.2. del Regolamento COSAC, relativo alla partecipazione ai lavori della COSAC di osservatori dei parlamenti dei paesi candidati all'adesione. La proposta era stata presentata dando seguito all'impegno assunto dal presidente polacco, durante la Conferenza dei presidenti del 9 febbraio 2005, di trovare una soluzione sulla richiesta dell'Ucraina di divenire osservatore permanente della COSAC. La proposta polacca prevede una sostituzione dell'articolo 4.2., in modo da permettere la partecipazione in qualità di osservatori anche dei paesi che abbiano semplicemente presentato una richiesta di adesione all'Unione europea e che abbiano iniziato delle «discussioni» finalizzate all'adesione. La previsione regolamentare vigente presuppone invece la qualifica di «paese candidato», che viene riconosciuta dal Consiglio europeo.

Analogamente a quanto avvenuto durante la Conferenza dei presidenti del 9 febbraio 2005, si è acceso un dibattito tra le varie delegazioni. In particolare, alcune delegazioni, tra cui quella lituana e slovena, hanno espresso condivisione per la proposta polacca; altre delegazioni hanno invece espresso alcune perplessità sulla generalizzata estensione della qualità di osservatore ai paesi che abbiano presentato richiesta di adesione all'Unione europea senza il riconoscimento ufficiale da parte del Consiglio europeo dello status di paese candidato, termine che nel linguaggio dell'Unione assume un preciso significato tecnico. Secondo queste delegazioni, un'impostazione che raggiungerebbe, nella sostanza, lo stesso risultato sarebbe quella di valorizzare il disposto dell'articolo 4.3. del Regolamento secondo cui, la presidenza, previa consultazione della *troika* presidenziale, può chiamare a partecipare ai lavori della COSAC degli «invitati speciali». In tal senso si sono espressi il presidente Leinen del parlamento europeo, Lord Grenfell del Regno Unito, nonché le delegazioni olandese, portoghese e della repubblica ceca.

Il presidente Ben Fayot ha quindi constatato l'assenza dell'unanimità richiesta dall'articolo 14.3. del Regolamento per le modifiche allo stesso. Peraltro, ha rilevato le difficoltà per la COSAC di modificare il concetto di «paese candidato», per forzarne il significato conformemente alla proposta polacca. Inoltre, considerato il ruolo della COSAC, composta dai rappresentanti dei parlamenti nazionali che svolgono funzioni di *scrutiny* delle proposte legislative dell'Unione, l'inclusione di paesi che non siano nell'Unione appare difficilmente accoglibile. D'altra parte, può essere oggetto di difficoltà interpretare la locuzione «invitati speciali» come comprendente i rappresentanti di parlamenti nazionali, come possono essere gli ucraini. Le conclusioni della XXXIII COSAC hanno quindi sintetizzato l'approfondito dibattito statuendo che, nell'ambito di una proposta di invitare l'Ucraina in qualità di invitato speciale, è stato deciso di discutere dell'interpretazione dell'articolo 4.3. del Regolamento, e cioè se nella dizione di «invitati speciali» possano rientrare i rappresentanti dei parlamenti nazionali, nel corso della riunione della COSAC organizzata durante la presidenza britannica dell'Unione.

Nel pomeriggio del 17 maggio si è passati al terzo punto all'ordine del giorno, relativo alla Strategia di Lisbona. Il ministro dell'Economia e del Commercio lussemburghese, Jeannot Krecké, ha affermato che uno degli obiettivi della presidenza lussemburghese è stato quello di rilanciare il processo di Lisbona, preparando le linee guida politiche ed economiche e traendo spunto dal rapporto Kok. Essenziali sono le linee guida integrate del 12 aprile e i piani di azione nazionali, che dovranno essere presentati il mese di ottobre 2005. In base a questi piani, saranno i singoli Stati membri ad essere attori qualificati nella Strategia.

Nel dibattito che è seguito il vicepresidente Manzella ha affermato che la procedimentalizzazione della Strategia di Lisbona ha la faccia del sistema europeo integrato. Si ha, infatti, una cooperazione più attiva dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo. I primi che hanno il con-

trollo sui programmi annuali degli Stati; il secondo che ha il controllo sull'attività della Commissione europea. In tal modo, si ha un intreccio tra le attività dei parlamenti ed un rafforzamento del sistema di controllo democratico nel suo complesso. Rilevante è senz'altro la partecipazione dei parlamenti nazionali a cui è stata attribuita un'importante funzione di controllo nel procedimento di attuazione degli obiettivi della Strategia.

Il vicepresidente Bova ha evidenziato la necessità di concretizzare gli obiettivi di Lisbona, anche rivedendoli e riducendoli a quelli realmente essenziali per la competitività europea, al fine di ridare slancio alle imprese e ai cittadini. Si è quindi soffermato sull'obiettivo di un riequilibrio dei rapporti con il sistema asiatico e su una valutazione più flessibile del patto di stabilità e crescita. Tra le misure importanti ha segnalato l'attuazione di una fiscalità di vantaggio.

Dopo che il rappresentante del Parlamento europeo ha ricordato il successo della prima conferenza interparlamentare sulla Strategia di Lisbona, tenutasi a Bruxelles il 16 e 17 marzo 2005 (ed alla quale, tra gli altri, hanno partecipato il presidente Greco e il vicepresidente Manzella), il ministro Krecké ha riepilogato i momenti essenziali della Strategia, ossia la crescita e l'occupazione, senza dimenticare la dimensione sociale e ambientale, e la necessità che ciascuno Stato si doti di un coordinatore nazionale, a livello governativo, sugli obiettivi di Lisbona.

Il quarto punto all'ordine del giorno ha riguardato uno scambio di opinioni sul rafforzamento della cooperazione tra i parlamenti concernente il *budget* dell'Unione. L'onorevole Ankie Broekers-Knol ha illustrato il documento presentato dalla delegazione olandese sul controllo del bilancio dell'Unione, ed in particolare il «*single audit model*», che determinerà una semplificazione dei controlli e una maggiore comprensibilità delle finalizzazione delle risorse da parte dei cittadini e l'associazione dei parlamenti, che consentirà di svolgere una funzione di orientamento in merito alle scelte e alla gestione delle politiche europee. È intervenuto anche il membro olandese della Corte dei conti dell'Unione europea, Maarten B. Engwirda, il quale si è soffermato, con apprezzamenti, sul documento olandese ed ha altresì auspicato una maggiore cooperazione tra le Corti dei conti nazionali e la Corte dei conti europea.

Nel dibattito che è seguito il presidente Stucchi ha evidenziato la necessità che il bilancio dell'Unione sia ben amministrato e gestito in maniera efficiente e l'opportunità che l'attività di reale compartecipazione tra le diverse istituzioni europee alla definizione delle linee politiche strategiche in materia finanziaria sia effettivamente in grado di incidere nel merito, facendo emergere a livello di organi di governo europeo le diverse istanze presentate dai cittadini.

Il vicepresidente Girfatti si è soffermato sul principio di sana gestione finanziaria, che va interpretato alla luce delle finalità che vanno assegnate al bilancio dell'Unione, che non ha soltanto quella di garantire la legalità della spesa, ma anche quella che le spese raggiungano gli effetti per cui erano state previste. Si deve in sostanza spostare il centro del controllo

non più sul singolo atto, isolatamente considerato, bensì sul complesso dell'azione dell'Unione, in modo tale da accrescere l'esigenza che le spese siano considerate in una prospettiva di carattere generale. In tal modo i principi di economicità, efficienza e efficacia, nei quali si compendia il concetto di sana gestione finanziaria, saranno letti in un'ottica di raggiungimento del risultato e daranno modo di valutare correttamente se gli obiettivi posti dall'Unione a se stessa sono stati realizzati oppure no e se, in questo secondo caso, le risorse destinate erano sufficienti. Ha altresì ricordato che, nella Commissione politiche dell'Unione europea del Senato, si è concluso l'esame delle proposte sulle prospettive finanziarie 2007-2013 con una risoluzione che impegna il governo su diverse questioni. La linea seguita è stata quella di far sì che gli obiettivi che l'Europa si pone siano perseguiti nella loro integralità, riprendendo le conclusioni del Consiglio europeo del 22 e 23 marzo ove si è affermato che «le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 dovranno dotare l'Unione dei mezzi adeguati per portare a compimento le politiche dell'Unione in generale e, segnatamente, le politiche che concorrono alla realizzazione delle priorità di Lisbona». In tal modo, è evidente il nesso che si pone tra obiettivi, risorse disponibili e controlli, che si saldano in una visione unitaria che deve condurre ciascuna Istituzione ad assumersi le responsabilità che le competono, avendo come scopo ultimo la cura dell'interesse generale europeo, senza dimenticare le specificità dei singoli Stati membri.

L'onorevole Ankie Broekers-Knol, ringraziando i membri della COSAC per l'appoggio mostrato al documento olandese, ha auspicato che il tema del controllo del bilancio dell'Unione venga ridiscusso in una delle prossime COSAC. Il documento conclusivo riprende questo auspicio, precisando anche che sarà invitato il presidente della Corte dei conti europea.

A conclusione dei lavori del 17 maggio si è, infine, svolta la consueta consultazione dei presidenti sul progetto di contributo finale della COSAC, in cui tra l'altro si è preso atto di una lettera presentata dalle delegazioni polacca, lituana, lettone ed estone che ha espresso preoccupazioni per la situazione politica in Bielorussia.

Nella giornata di mercoledì 18 maggio, i lavori sono iniziati con il punto dell'ordine del giorno relativo al ruolo dei parlamenti nazionali nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ha introdotto il presidente della Commissione giuridica della Camera dei deputati lussemburghese, Patrick Santer, che ha rilevato come la funzione dei parlamenti nazionali si sia svolta sinora con prevalenza solo nella fase discendente, mentre sarebbe necessaria anche nella fase ascendente. A tal fine, ha ricordato le pertinenti disposizioni del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul meccanismo di *early warning* che, per le materie dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, prevedono la percentuale di un quarto dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali per obbligare la Commissione a riesaminare le proposte legislative; e ciò a differenza di tutti gli altri set-

tori, per i quali la suddetta percentuale è fissata a un terzo, e quindi ben superiore. Dopo aver evidenziato come il principio di sussidiarietà sia connesso con un valore aggiunto specifico che può fornire l'azione dell'Unione e come lo stesso principio sia difficilmente distinguibile dal principio di proporzionalità, e che quindi sarebbero auspicabili delle linee guida comuni per i parlamenti nazionali nello svolgimento delle loro funzioni di *scrutiny*, si è soffermato su tre aspetti specifici. In primo luogo, la pressione politica degli eventi non deve far trascurare l'essenziale momento delle garanzie. In secondo luogo, occorre fissare delle norme precise per governare i problemi della sicurezza. Infine, l'impulso a una cooperazione più stretta trova oggettive difficoltà nella proliferazione delle fonti giuridiche e nella loro sovrapposibilità.

Nel dibattito che è seguito, il presidente Haenel, della delegazione francese, è intervenuto nel dibattito auspicando che ci sia un maggiore attenzione dell'Europa sui temi della giustizia, così come reclamano i cittadini, e che ci sia un maggiore controllo democratico dei parlamenti sull'intero spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ed in particolare su Europol e Eurojust. A tal riguardo, ha ricordato come nella proposta di decisione quadro del Consiglio, relativa ai diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea, ci sia un meccanismo di valutazione rimesso alla Commissione europea, mentre sarebbe stato preferibile attribuirlo ai parlamenti nazionali e al Parlamento europeo. Ha quindi auspicato che la COSAC si occupi con maggiore regolarità di questi temi.

Il presidente Greco ha preliminarmente riepilogato le azioni dell'Unione in materia di giustizia, a partire dalle Conclusioni di Tampere per passare al Programma dell'Aja ed al Piano di azione del Commissario Frattini del 10 maggio 2005 (che le conclusioni della COSAC invitano ad esaminare). Sono traguardi importanti, ma occorre un maggiore controllo nel processo legislativo per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali. Riprendendo quanto già sostenuto nella Conferenza dei presidenti COSAC del 9 febbraio 2005, il presidente Greco si è soffermato sulle disposizioni del nuovo Trattato in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, affermando come risulti centrale la posizione dei parlamenti nazionali in funzione di controllo. E la notazione appare ancor più significativa ove si consideri che sono state sollevate alcune perplessità relative al fatto che, senza prima pensare alla creazione di un organismo giudicante comune, si è provveduto a costituzionalizzare organismi di indagine e di accusa come Eurojust, Europol e la Procura europea, che si teme possano pesantemente interferire, anche da un punto di vista politico, nei sistemi nazionali. Si paventa in sostanza che alcune previsioni della Carta costituzionale siano sbilanciate a favore del sistema dell'accusa rispetto a quello della difesa e che pertanto sia necessario preoccuparsi di un riequilibrio. In questo senso l'attribuzione ai parlamenti nazionali di un potere di vigilanza costituisce un adeguato contrappeso. Ancora in riferimento al tema della tutela dei diritti fondamentali, si è soffermato sugli articoli I-5 e I-6 del Trattato costituzionale, affermando come sia difficile stabilire quale dei due debba avere la prevalenza: o il primo che garantisce

l'identità costituzionale degli Stati membri o il secondo che sancisce la prevalenza del diritto dell'Unione sul diritto interno degli Stati membri. Infine, ha richiamato il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, consacrato dall'articolo 27, comma 2, della Costituzione italiana, che non trova puntuale riscontro nella Carta di Nizza, come trasfusa nella Costituzione europea, ove si parla non di sentenza definitiva, ma di sentenza *tout court*.

Successivamente, Lord Grenfell, della delegazione britannica, ha evidenziato l'importanza di programmazione a livello europeo nella materia della libertà, nel contempo rivendicando un ruolo centrale ai parlamenti nazionali che dovranno effettuare un recepimento critico – e contestualizzato alle esigenze dei rispettivi Stati – delle misure e delle azioni da questi programmi delineate.

Nel corso della mattinata di lavori è intervenuto il Primo ministro lussemburghese, nonché presidente in carica del Consiglio europeo, Jean-Claude Juncker, il quale, anche rispondendo a specifiche domande dei membri della COSAC, ha illustrato le varie problematiche dell'attuale assetto europeo. In primo luogo, ha parlato di un'eventuale mancata ratifica del Trattato costituzionale, affermando come non esista un «piano B». In argomento, ha ricordato i due precedenti referendum, svoltisi con esito negativo rispettivamente in Danimarca sul Trattato di Maastricht ed in Irlanda sul Trattato di Nizza, e come il testo dei due Trattati, successivamente alle bocciature referendarie, non sia stato rinegoziato. Ha ricordato tuttavia come siano state trovate delle adeguate soluzioni che hanno permesso l'entrata in vigore degli stessi. La mancata ratifica del Trattato costituzionale ha quindi alcuni precedenti cui riferirsi per eventuali soluzioni all'*impasse* che inevitabilmente si verrebbe a creare. In ogni caso, la dichiarazione n. 30 allegato all'Atto finale del Trattato costituzionale prevede, in caso di mancata ratifica da parte dei quattro quinti degli Stati membri, la convocazione di un Consiglio europeo straordinario per discutere della questione.

In merito al negoziato sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013, ha detto chiaramente che per poter essere accettate le proposte di stanziamenti della Commissione europea dovranno necessariamente essere ridotte, e ciò per tutte le rubriche del pacchetto. Ha quindi ricordato i principali nodi problematici del negoziato, tra cui la posizione dei sei paesi rigoristi, che vogliono un limite degli stanziamenti all'1% del reddito nazionale lordo, e la questione del cosiddetto assegno britannico, collegato anche alla tematica delle risorse proprie e dei contributi netti al bilancio dell'Unione.

Per quanto riguarda la riforma del patto di stabilità e crescita, ha affermato, contrariamente a quanto da alcuni sostenuto, che lo stesso non è stato flessibilizzato, ma si sono soltanto precisati alcuni criteri di applicazione. D'altra parte così come nel Trattato di Maastricht non c'è scritto che il disavanzo autorizzato è del 3% rispetto al PIL, allo stesso modo nel patto riformato non c'è scritto che il disavanzo autorizzato è del

3,5% rispetto al PIL. Al contrario, occorrerà una nuova griglia di lettura per il disavanzo, che andrà fatta caso per caso e in cui dovranno essere integrate le linee direttrici di Lisbona e altre situazioni particolari.

Passando ad altre questioni si è soffermato sulla necessità di aprire i mercati ai paesi produttori, ciò essendo un'esigenza fondamentale. A tal riguardo, ha richiamato il dibattito in atto sul problema del tessile e sulle difficoltà a volte di conciliare l'apertura dei mercati con il pragmatismo decisionale, informando al meglio l'opinione pubblica.

Il rapporto euromediterraneo è a suo avviso fondamentale. Tra l'altro, nel bacino del mediterraneo c'è una grande attesa per l'Europa. Inoltre, è l'unico tavolo ove siedono insieme palestinesi ed israeliani. Per questi motivi, è importante gestire bene l'aiuto pubblico a questi paesi e in genere ai paesi in via di sviluppo, tra i quali gli africani, con un ruolo rilevante da svolgere per la BEI. In tal senso, ha ricordato le proposte della Commissione europea per la cooperazione allo sviluppo, che hanno fissato gli obiettivi degli aiuti nelle misure dello 0,56% del PNL nel 2010 e dello 0,7% del PNL nel 2015.

Infine, per quanto riguarda la proposta di direttiva sui servizi, la cosiddetta Bolkenstein, ha evidenziato come essa non debba provocare fenomeni di *dumping* sociale. Si dovrà invece trovare un punto di sintesi tra l'esigenza di flessibilità e l'esigenza di garantire le situazioni già acquisite.

Nel corso del dibattito, il vicepresidente Manzella ha prospettato la possibilità, in merito alla mancata ratifica del Trattato costituzionale, di parlare piuttosto che di un «piano B» di un «piano C», che consisterebbe nella anticipazione, a Trattati vigenti, di alcuni punti rilevanti della Costituzione europea, quali ad esempio le disposizioni relative al settore della difesa o le cooperazioni rafforzate. Ha inoltre richiesto chiarimenti sulla situazione in Iran. Il Primo ministro Juncker, dopo aver rilevato la difficile situazione in Iran, ha affermato come non sia d'accordo su un eventuale «piano C», anche se sicuramente alcuni punti della Costituzione europea possono essere già oggi oggetto di concreta attuazione.

L'ultimo punto all'ordine del giorno ha riguardato uno scambio di opinioni sui progressi in sede IPEX. È intervenuto il presidente del gruppo di lavoro istituito nell'IPEX, il Segretario generale del Parlamento svedese Anders Forsberg, che ha presentato gli ultimi sviluppi del sito IPEX, da tutti ritenuto essenziale per lo scambio di informazioni tra i parlamenti nazionali, in fedele osservanza delle linee guida per la cooperazione interparlamentare adottate a L'Aja nel mese di luglio. Ha fornito anche un breve resoconto dei progressi avutisi nell'ambito dello *Steering group* con particolare riguardo al sistema IPEX. Ha affermato che in futuro l'organizzazione dell'IPEX sarà divisa in un IPEX *Board*, nel quale la CO-SAC sarà rappresentata quale soggetto «associato», e un organo centrale. Questo sistema sarà operativo immediatamente dopo la Conferenza dei presidenti dei parlamenti del 2006, prevista a Copenhagen nel mese di luglio. Ha riferito che c'è stato un accordo secondo cui una sorta di sistema

a rotazione sarebbe preferibile per attuare il coinvolgimento dei parlamenti nazionali nell'IPEX. Il Segretario generale Forsberg ha sottolineato che l'IPEX deve essere uno strumento per facilitare lo scambio di informazioni tra i parlamenti nazionali e non un nuovo organo politico. Ha proseguito affermando che il *database* per il sito internet sarà predisposto dal Parlamento europeo e che sarà operativo entro la fine dell'autunno 2005. Inoltre, il *network* dell'IPEX sarà formato da rappresentanti dei parlamenti nazionali. Infine, ha sottolineato che spetterà a ciascun parlamento stabilire come e quando favorire e scambiare informazioni, secondo la loro autonomia, in modo tale da evitare inopportune centralizzazioni, in linea peraltro con il carattere neutro del sistema, come tale non sostitutivo dei rapporti diretti tra i parlamenti nazionali.

Nel corso del dibattito è intervenuto il vicepresidente Bova, che ha sottolineato come le soluzioni tecniche adottate abbiano il pregio di evitare duplicazioni e ridurre i costi a carico di ciascun parlamento. È inoltre un sito di facile consultazione. Per quanto riguarda il controllo sulla sussidiarietà, il sito IPEX è importante per valutare ciò che fanno gli altri paesi. Una volta che il sito dell'IPEX sarà operativo, occorrerà riflettere sull'attività della COSAC e soprattutto sul segretariato che vedrà diminuito il proprio lavoro.

Si è quindi conclusivamente passati all'esame della bozza di contributo finale della XXXIII COSAC, alla votazione di alcuni emendamenti ad esso ed alla sua adozione all'unanimità.

Prima che il presidente Fayot chiudesse l'incontro, Lord Grenfell, in rappresentanza della prossima presidenza della COSAC, ha informato i membri della stessa che le date per gli incontri a Londra sono fissati il 17-18 luglio per la Conferenza dei presidenti COSAC e il 9-11 ottobre per la COSAC ordinaria.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali:

Audizione del Sen. Nuccio Carrara, Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il senatore Nuccio CARRARA, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, il senatore Paolo FRANCO (*LP*) e il deputato Aldo CENNAMO (*DS-U*).

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il senatore Nuccio CARRARA, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione*.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, nel ringraziare il Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato:

Audizione del professor Massimo Angrisani, ordinario di matematica finanziaria presso la facoltà di Economia e commercio dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza»

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il professor Massimo ANGRISANI, *ordinario di matematica finanziaria presso la facoltà di Economia e commercio dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza»*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e domande il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, i senatori Antonio PIZZINATO (*DS-U*) e Tiziano TREU (*Mar-DL-U*) ed il deputato Lino DUILIO (*MARGH-U*).

Il professor Massimo ANGRISANI, *ordinario di matematica finanziaria presso la facoltà di Economia e commercio dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza»*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, nel ringraziare il professor Massimo Angrisani, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005

Presidenza del Presidente
Alberto DI LUCA

La seduta inizia alle ore 9.

INDAGINE CONOSCITIVA

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sullo spazio Schengen nella nuova costruzione europea

(Deliberazione)

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, comunica che è stata acquisita la prescritta intesa con i Presidenti della Camera e del Senato, ai fini della deliberazione di un'indagine conoscitiva sullo spazio Schengen nella nuova costruzione europea.

Illustra pertanto il contenuto dell'indagine soffermandosi in particolare sul programma delle audizioni.

Il deputato Andrea DI TEODORO (*FI*) interviene per chiedere alcuni chiarimenti sul programma delle audizioni.

Il deputato Pietro TIDEI (*DS-U*) concorda sul programma delle audizioni, proponendo una riflessione sull'eventuale inserimento di ulteriori audizioni che si rendessero necessarie nel corso dell'indagine.

Il senatore Tino BEDIN (*Mar-DL-U*) interviene per esprimere il suo consenso sui contenuti dell'indagine.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, prende atto delle richieste formulate e, nel ringraziare i colleghi intervenuti, propone che il Comitato

deliberi di procedere all'indagine conoscitiva, sulla base di quanto previsto dal programma medesimo (*vedi allegato*).

Il Comitato approva quindi la proposta formulata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 9,15.

ALLEGATO

**Programma dell'indagine conoscitiva
«Lo spazio Schengen nella nuova costruzione europea»**

Il 7 ottobre 1997, all'indomani della ratifica del Trattato di Amsterdam, deliberando l'indagine conoscitiva «Integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea», questo Comitato si poneva come obiettivo di analizzare la situazione in divenire determinata dall'integrazione della materia Schengen nel primo e/o nel terzo pilastro dell'Unione, e la conseguente modifica dell'attività degli organismi di controllo nati con la Convenzione di Schengen. L'indagine focalizzava l'attenzione su alcune questioni aperte quali la sostituzione del Comitato esecutivo, organo decisionale creato a questo scopo dalla Convenzione, con l'organo decisionale dell'Unione: il Consiglio. Tale questione ricadeva anche sull'esperienza italiana, che aveva previsto il Comitato parlamentare di controllo sugli Accordi di Schengen, quale istanza in grado di assicurare il controllo del Parlamento nazionale su tale materia.

Dal 1997 a oggi sono stati compiuti passi importanti verso l'effettiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e la materia Schengen, relativa alla libertà di circolazione e nata in un quadro intergovernativo esterno all'Unione, è divenuta di grande rilevanza politica all'interno dell'Unione.

L'allargamento ha altresì condizionato i dieci nuovi Stati membri all'adozione integrale dell'insieme di norme e prassi operative in materia di controllo delle frontiere esterne, visti e lotta all'immigrazione irregolare, che sono state adottate e messe a punto nel corso degli anni in ambito Schengen.

In questo quadro complesso e tuttora in divenire, il Comitato intende dunque interrogarsi sulle regole di funzionamento del Sistema Schengen rispetto:

ai paesi contraenti, soprattutto relativamente alle posizioni di parziale partecipazione di Stati Ue quali la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito e alla partecipazione in qualità di Stati associati di paesi non facenti parte dell'Unione quali l'Islanda e la Norvegia;

ai nuovi Stati membri, nei quali l'applicazione dell'acquis di Schengen è soggetta a una moratoria e a periodi transitori di durata temporale massima di sette anni a decorrere dal 1° maggio 2004;

all'utilizzo di accordi, come è avvenuto recentemente con la Svizzera.

Al fine di fornire un quadro di riferimento della situazione attuale, unitamente a tali temi, il Comitato intende analizzare anche aspetti più

tecnici, fra i quali la messa in funzione del Sistema informativo Schengen di nuova generazione.

Nel corso degli anni il Comitato ha visto ampliare le proprie competenze acquisendo funzioni di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, ovvero su materie che a pieno diritto incidono sullo sviluppo e sul completamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il Comitato ritiene dunque, con l'indagine conoscitiva qui proposta, di soddisfare le competenze attribuitegli e trasformatesi, dopo la comunitarizzazione della materia, dall'originario potere consultivo nella forma del parere vincolante sugli atti relativi all'acquis di Schengen, in mere attività di controllo sul funzionamento del sistema Schengen.

La presente indagine si propone di approfondire, in particolare, gli aspetti relativi a:

1) l'evoluzione dell'acquis di Schengen, dalla comunitarizzazione per pilastri attuata dal Trattato di Amsterdam al quadro normativo unitario contenuto nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, nella prospettiva dell'allargamento;

2) l'adempimento delle condizioni per la messa in applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen negli Stati che non l'applicano ancora e negli Stati associati che l'applicano solo in parte;

3) le conseguenze dell'allargamento dell'Unione e del conseguente ampliamento dello spazio Schengen: analisi degli strumenti e dei programmi volti a garantire un livello adeguato di controllo e sorveglianza alle nuove frontiere esterne, sia attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale di polizia, che con adeguate politiche di sostegno ai nuovi Stati membri;

4) il Sistema d'informazione Schengen – SIS II: il quadro giuridico di riferimento, le finalità e le modalità di funzionamento;

5) l'individuazione delle istituzioni di riferimento – comunitarie e nazionali – per ciò che attiene alle garanzie giurisdizionali connesse alla libertà di circolazione e all'applicazione dell'acquis di Schengen;

In questo senso, il Comitato dovrà procedere all'audizione di:

rappresentanti del Governo;
rappresentanti di istituzioni ed organismi comunitari e non, competenti in materia;
dirigenti e rappresentanti di organismi, di amministrazioni pubbliche e Autorità indipendenti, delle forze di polizia;
rappresentanti di istituti di ricerca;
esponenti del mondo universitario;
esperti e tecnici.

Al fine di un coordinamento con le istituzioni comunitarie saranno programmate missioni a Bruxelles e a Strasburgo, presso la Commissione e il Parlamento europeo.

Ulteriori elementi conoscitivi potrebbero essere acquisiti nell'ambito di apposite missioni di studio da svolgere all'estero.

La durata dell'indagine è prevista in otto mesi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che la Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha trasmesso, in data 18 maggio 2005, una nota scritta relativa ad una indagine da essa svolta.

Comunica che il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, generale Roberto Jucci, ha trasmesso, in data 26 maggio 2005, una nota relativa all'attività da esso svolta e copia di una relazione, redatta dal professor Nicolais, avente ad oggetto il grado di inquinamento del tratto terminale del fiume Sarno.

Comunica che il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, generale Roberto Jucci, ha trasmesso, in data 6 giugno 2005, copia del resoconto della riunione svoltasi il 25 maggio 2005 presso la sede della struttura commissariale alla presenza di 39 Sindaci dei Comuni del bacino del fiume Sarno. Comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 24 maggio 2005, ha definito all'unanimità il seguente programma di audizioni dando mandato al Presi-

dente di calendarizzare le relative sedute della Commissione anche sulla base delle disponibilità dei soggetti da audire:

audizione del Prefetto *pro tempore* di Napoli, dottor Achille Catalani;

audizione del Prefetto *pro tempore* di Napoli, dottor Carlo Ferrigno;

audizione del Prefetto *pro tempore* di Napoli, dottor Giuseppe Romano;

audizione dell'ingegnere Giuseppe Topa.

Comunica che, conformemente alle decisioni assunte all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi nella riunione del 24 maggio 2005, la Commissione ascolterà nella seduta odierna il Prefetto *pro tempore* di Napoli dottor Achille Catalani, nella seduta di mercoledì 6 luglio 2005 il Prefetto *pro tempore* di Napoli dottor Carlo Ferrigno, e nella seduta di mercoledì 13 luglio 2005 il Prefetto *pro tempore* di Napoli dottor Giuseppe Romano.

Comunica che, conformemente alle decisioni assunte all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi nella riunione del 24 maggio 2005, il sopralluogo nel distretto conciario di Santa Croce sull'Arno verrà effettuato nelle giornate di mercoledì 29 giugno e di giovedì 30 giugno 2005.

Audizione del Prefetto *pro tempore* di Napoli, dottor Achille Catalani

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Catalani per la disponibilità a corrispondere alle esigenze dell'inchiesta parlamentare e per la cortese sollecitudine con la quale ha accolto l'invito della Commissione.

Ricorda che ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno, la Commissione può decidere in qualsiasi momento il passaggio in seduta segreta.

Il dottor CATALANI riferisce sull'attività da lui svolta, in qualità di Prefetto *pro tempore* di Napoli, con riferimento all'emergenza del bacino del fiume Sarno.

Intervengono quindi per formulare domande e svolgere considerazioni i senatori MANZIONE, FLAMMIA, IERVOLINO, FASOLINO e il PRESIDENTE.

Il dottor CATALANI risponde alle domande formulate.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e ringrazia il dottor Catalani per il contributo fornito all'inchiesta parlamentare.

La seduta termina alle ore 16,30.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005

154^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(3469) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000*, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

alla 12^a Commissione:

(255-379-623-640-658-660-B) *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bastianoni; Mulas ed altri; Tomassini; Carella; Carella; Mascioni ed altri e modificato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.

155ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(3400-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

alla 12ª Commissione:

(2852) *Disciplina del settore erboristico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori;

(53) *RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico*

(348) *BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico*

(1312) *CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico*

(3274) *ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico:*

parere in parte favorevole, in parte di nulla osta e in parte contrario o condizionato su emendamenti;

(3447) *Conversione in legge del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale:* parere di nulla osta con osservazioni su emendamenti;

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, e che modifica la direttiva 2001/83/CE (n. 501): osservazioni non ostative con rilievi.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005

478^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,30.

(3405) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA (FI) illustra l'emendamento 2.0.100 relativo al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'opportunità di precisare che le intese intergovernative ivi previste devono essere concluse senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione conviene infine di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 2.0.100 relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che dopo le parole: "sono stipulate" siano inserite le altre: "senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato".».

(1184-B) MEDURI ed altri. – *Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI (AN), in merito agli emendamenti al provvedimento in titolo trasmessi dall'Assemblea, segnala, per quanto di competenza, che la proposta 2.101 (testo 2) sembra comportare maggiori oneri correlati all'estensione del numero delle figure di cui si dispone il passaggio dalla carriera direttiva a quella dirigenziale rispetto a quelle quantificate e «coperte» dal testo del disegno di legge in esame. Al riguardo, ritiene che si renderebbe comunque necessaria una quantificazione debitamente verificata dei relativi effetti finanziari, al fine di valutare la congruità della copertura, rispetto alla quale segnala tuttavia che risultano parzialmente non disponibili le risorse richiamate. Informa che non vi sono infine osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 2.101 (testo 2), mentre rileva di non avere osservazioni da formulare sui rimanenti emendamenti.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene di conferire mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, ad eccezione della proposta 2.101 (testo 2), sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

(2768) GIARETTA ed altri. – *Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. – *Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi*

(3139) MANZIONE ed altri. – *Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi*

(3292) GIARETTA e MONTAGNINO. – *Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(3316) RIGONI ed altri. – *Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio*

(Parere alla 6ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra l'ulteriore emendamento 3.100 (testo 2) al testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'idoneità della suddetta proposta – che riformula le disposizioni di copertura adeguandone la cadenza temporale alla natura permanente dell'onere ed introducendovi, come richiesto dalla relazione tecnica, un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria – a superare i rilievi emersi in ordine al testo, tenuto anche conto che gli importi ivi indicati coincidono con quelli della relazione tecnica pervenuta in proposito su richiesta della Commissione bilancio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO consegna agli atti della Sottocommissione una nota di chiarimenti sui profili finanziari del disegno di legge in esame.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,40.

479^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,55.

(3400-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato tra l'altro introdotto il comma 3 dell'articolo 2-*sexies*. Esso prevede che i giudizi civili avverso l'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, promossi anteriormente alla data di

entrata in vigore della legge finanziaria, restino devoluti alla competenza dei giudici ordinari (laddove il comma 1 dello stesso articolo 2-*sexies* devolve le controversie instaurate a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame alla competenza esclusiva dei giudici amministrativi). Riscontra, pertanto, l'opportunità di acquisire conferma che l'applicazione di un diverso procedimento alle controversie già parzialmente definite non determini effetti finanziari, correlati a possibili ritardi nel recupero delle somme eventualmente dovute allo Stato dai soggetti interessati.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005

73^a Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(3400-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2005

41^a Seduta

Presidenza del Presidente
SPECCHIA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(3177) Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

ISTRUZIONE (7^a)

Seduta congiunta con la

VII Commissione permanente (Cultura) della Camera dei deputati

Giovedì 23 giugno 2005, ore 14,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-*quater*, comma 2, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera del Commissario europeo per l'istruzione, la formazione, la cultura e il multilinguismo Jàn Figel'.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

(6^a - Finanze e tesoro)

(10^a - Industria)

Giovedì 23 giugno 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio*

Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri).

- PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione (2202).
 - PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere (2680).
 - CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari (2759)
 - CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari (2760).
 - MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari (2765).
 - PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e dei depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento (3308).
 - e della petizione n. 808 ad essi attinente.
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 23 giugno 2005, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica degli articoli 569, 570, 591 e 591-bis del codice di procedura civile, in materia di espropriazione immobiliare (3439).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).

- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B/*bis*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (3337) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).

- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
- FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione delle comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali (n. 506)

- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (n. 507)
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 23 giugno 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).
- II. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:
- Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri*).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA
LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:

- Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM(2005) 15 definitivo) (n. 11).
- Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana (3369).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

Giovedì 23 giugno 2005, ore 14

Quinto Comitato sul racket e l'usura.

- Audizione del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Carlo Ferrigno.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 23 giugno 2005, ore 13

- Elezione del Segretario.
 - Audizione del Direttore del SISDE.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 23 giugno 2005, ore 14

- Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza.
 - Audizione della professoressa Renata Paolucci, responsabile nazionale settore scuola dell'Opera Nomadi.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il
personale militare italiano impiegato nelle missioni
internazionali di pace, sulle condizioni della conser-
vazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale**

Giovedì 23 giugno 2005, ore 14

Audizione del dottor Cosimo Tartaglia, presidente dell'Osservatorio permanente e centro studi per il personale delle forze armate, forze di polizia e società civile.
